Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 1° marzo 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Veneto

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Con decreto in data 25 febbraio 1984 il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. Manfredo Manfredi, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato al tesoro.

(1149)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **954**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 76, relativo al corso di laurea in fisica, indirizzo applicativo, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

esercitazioni di astronomia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1983, n. **955**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 45, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, indirizzo orientale, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

lingua araba.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1983, n. **956**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, n. 284, recante modificazione all'ordinamento didattico universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, n. 284, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 giugno 1983;

Riconosciuta l'opportunità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, n. 284, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 giugno 1983, è rettificato nel senso che all'articolo unico del citato decreto del Presidente della Repubblica è aggiunto il seguente comma:

« Per effetto del precedente comma nell'elenco degli insegnamenti obbligatori comuni per i due corsi di laurea è soppresso l'insegnamento di "matematica".

Nell'elenco degli insegnamenti obbligatori fondamentali propri del corso di laurea di economia politica è inserito l'insegnamento di "matematica".

Nell'elenco degli insegnamenti obbligatori fondamentali propri del corso di laurea in economia aziendale è inserito l'insegnamento di "matematica generale".

In seguito alle modifiche di cui sopra è disposto l'aggiornamento della numerazione degli insegnamenti dei tre elenchi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 92

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **957.**

Modificazioni alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 giugno 1926, n. 1223, con il quale vennero approvate e rese esecutive le tariffe per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di Bologna, spettanti alla locale camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 1970, n. 152, con il quale sono state modificate le tariffe suddette;

Vista la delibera n. 306 del 30 novembre 1982, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna ha richiesto la modifica della tariffa dei diritti di quotazione al mercato ufficiale e dei diritti per il rilascio delle tessere d'ingresso in borsa;

Vista la delibera n. 1 del 13 ottobre 1975, con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha prescritto l'uso di apposita tessera personale per l'ingresso in borsa, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti l'art. 25 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, l'art. 7 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 e gli articoli 32, 53 e 80 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori, è stabilita nella seguente misura:

L. 50.000 (cinquantamila) di diritto fisso annuo;

in più per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale azionario ed, eventualmente, obbligazionario quotato:

fino ad un miliardo	L. 30
da 2 a 50 miliardi	» 20
da 51 a 100 miliardi	» 10
oltre 100 miliardi	» 6

L'impegno di quotazione è annuale.

L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto.

Art. 2.

Alle società che a decorrere dal 1° gennaio 1984 chiederanno l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale presso la borsa valori di Bologna, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, ad esclusione dei diritto fisso di cui all'art. 1:

a) per il primo anno di quotazione, nessun diritto;

b) per il secondo anno di quotazione, riduzione del 50%;

c) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 30%.

Le stesse riduzioni saranno applicate anche nel caso di estensione alla borsa valori di Bologna della quotazione di titoli già quotati in altre borse valori, e anche nel caso di contemporanea ammissione a quotazione presso più borse valori.

L'ammontare complessivo dei diritti si computa sull'importo del capitale sociale azionario ed eventualmente del capitale obbligazionario, rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni ufficialmente quotate ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno precedente.

Art. 3.

E' fissato in L. 5.000.000 (cinquemilioni) il massimo dei diritti di quotazione da applicare alle società aventi titoli ufficialmente quotati presso la borsa valori di Bologna.

Art. 4.

I diritti fissi annui da pagarsi dagli agenti di cambio, istituti di credito, banchieri ed operatori per l'ingresso nei recinti di borsa, sono stabiliti come segue:

istituti di credito (osservatori e sostituti osservatori)	L. 30.000
agenti di cambio	» 20.000
commissionari	» 20.000
rappresentanti alle grida	» 15.000
impiegati nell'anti recinto, ciascuno . .	» 10.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 3

LEGGE 27 febbraio 1984, n. **22.**

Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno finanziario 1984 è autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali della somma di lire 5.000 miliardi ripartita per lire 3.635 miliardi all'IRI, per lire 1.071 miliardi all'ENI, per lire 270 miliardi all'EFIM e per lire 24 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema.

Art. 2.

All'onere di lire 5.000 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanzario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Fondo investimenti e occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1984

PERTINI

CRAXI — DARIDA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1984, n. **23.**

Abrogazione dell'art. 4 del regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110, con il quale è stata istituita per gli ufficiali dell'Esercito la medaglia militare al merito di lungo comando.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110, con il quale è stata istituita per gli ufficiali dell'Esercito la medaglia militare al merito di lungo comando;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1983;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 4 del regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1984

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1984
Atti di Governo, registro n. 49, *foglio n.* 14

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccascalegna.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roccascalegna (Chieti) — al quale la legge assegna quindici membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1983.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Chieti invitava l'ente a provvedere a tale fondamentale adempimento.

La relativa seduta fissata per il giorno 14 settembre 1983, andava però deserta.

Conseguentemente, la sezione di controllo, con provvedimento n. 29 del 20 settembre 1983, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Ed invero, nella seduta del 10 ottobre 1983, il consiglio comunale approvava, con atto n. 70, il bilancio di previsione 1983, ma la sopracitata sezione di controllo, con decisione

n. 43358.2, in data 11 novembre 1983, invitava l'ente a fornire chiarimenti e ad apportare variazioni al suddetto documento contabile entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della stessa.

La riunione consiliare del 12 dicembre 1983 risultava anche essa deserta, per cui la sezione di controllo, con provvedimento in data 15 dicembre 1983, disponeva l'annullamento della deliberazione consiliare del 10 ottobre 1983, e provvedeva alla nomina di un commissario *ad acta* il quale, con atto n. 2 del 29 dicembre 1983, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

Il prefetto di Chieti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1983, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccascalegna (Chieti) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luciano Parisi.

Roma, addì 6 febbraio 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Roccascalegna (Chieti) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1983 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccascalegna (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luciano Parisi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1984

PERTINI

SCALFARO

(940)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 gennaio 1984.

Determinazione per il periodo 1° febbraio 1984-31 gennaio 1985 dei limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione di R.C. autoveicoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il quale è stato, tra l'altro, stabilito un nuovo testo dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 che prevede la fissazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei limiti minimo e massimo dell'importo complessivo dei caricamenti, nonché la facoltà di determinare, con lo stesso decreto, limiti massimi per singole voci del caricamento;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Visto in particolare l'art. 14-*ter* del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32 % del premio di tariffa;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1983, con il quale è stato stabilito che per il periodo 1° febbraio 1983-31 gennaio 1984 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 31,50% e del 27,50 % del premio di tariffa, fatta esclusione per l'assicurazione dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure vengono stabilite, rispettivamente, nel 29,50 % e nel 25,50 % del premio di tariffa;

Visto che il citato decreto ministeriale 27 gennaio 1983 ha altresì stabilito che per lo stesso periodo 1° febbraio 1983-31 gennaio 1984 la misura massima delle spese di gestione agenziali non può superare il limite del 13 % del premio di tariffa fatta esclusione per le

assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico nonché per le polizze a libro matricola, per le quali detto limite è fissato nella misura dell'11 %;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1983, con il quale è stato confermato anche per l'anno 1984 che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I), ed agli autotassametri, possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria « bonus-malus » oppure in quella con clausola di « franchigia »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1983, n. 357, con il quale sono stati aumentati, a decorrere dal 1° agosto 1983, i massimali minimi di legge per l'assicurazione obbligatoria della R.C. autoveicoli;

Esaminati i dati relativi alle spese ed agli oneri da considerare agli effetti della determinazione dei caricamenti desunti dai bilanci delle imprese e dalle rilevazioni del conto consortile per gli anni 1982 e precedenti;

Considerato che l'incidenza dell'importo complessivo dei caricamenti sul monte dei premi è andata progressivamente riducendosi e che per la maggio parte del mercato l'esercizio del ramo comporta oneri non superiori al 31,50 % dei premi;

Considerato che per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti, l'esame dei dati predetti induce a determinare per il periodo dal 1° febbraio 1984 al 31 gennaio 1985 il limite massimo ed il livello minimo dei caricamenti, rispettivamente nella misura del 31,50 % e del 27,50 %, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III ed ai veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico, nonché per le polizze a libro matricola, per le quali gli stessi dati inducono a fissare il limite massimo ed il limite minimo, rispettivamente nella misura del 29,50 % e del 25,50 % del premio di tariffa;

Considerato inoltre che, sempre per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti, con separato provvedimento vengono stabiliti, con riguardo a talune tariffe, diversi e particolari limiti per le imprese partecipanti, anche indirettamente, al capitale di imprese che, ai sensi e per gli effetti del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, si siano rese cessionarie del portafoglio di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa nonché per le stesse imprese cessionarie, con esclusione della Compagnia di assicurazione rami danni S.p.a. (CARD);

Considerato che l'analisi dei suindicati dati conferma che gran parte del mercato presenta per le provvigioni e gli altri compensi corrisposti agli agenti in gestione libera per l'attività svolta per la conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro, dei contratti di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, una incidenza media del 13 % del premio di tariffa e che la restante parte delle imprese ha ulteriormente contenuto le spese di cui trattasi;

Ritenuto che sulla base degli elementi di valutazione acquisiti ed avuto riguardo alla dinamica dei premi e all'attuale situazione del mercato il limite massimo per le spese predette può essere stabilito per il periodo dal 1° febbraio 1984 al 31 gennaio 1985 nella misura del 13 % del premio di tariffa e che tale misura può essere ridotta per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III ed a quelle del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico, nonché per le polizze a libro matricola, per le quali, in considerazione della maggiore entità dei premi delle assicurazioni e polizze predette, detto limite può essere stabilito nella misura dell'11 % del premio di tariffa;

Considerato, che in base al disposto dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, i contributi e gli oneri di qualsiasi natura a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi debbono essere applicati sui premi stessi depurati solo di un'aliquota per gli oneri di gestione;

Considerato altresì che le prescrioni anzidette non sono state derogate dalla vigente disciplina dei caricamenti dei premi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1984, con il quale è stata stabilita la misura degli oneri di gestione per il 1984;

Sentita la commissione ministeriale prevista dallo art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Decreta:

Per il periodo dal 1° febbraio 1984 al 31 gennaio 1985 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 31,50 % e del 27,50 % del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure vengono stabilite, rispettivamente, nel 29,50 % e nel 25,50 %, del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale.

Fermi gli anzidetti limiti globali, per lo stesso periodo dal 1° febbraio 1984 al 31 gennaio 1985 le misure massime delle spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni ed ogni altro compenso corrisposto per l'attività di conclusione, gestione ed esecuzione in caso

di sinistro dei contratti di assicurazione, non potranno superare il limite del 13 % del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola per le quali detto limite è fissato nella misura dell'11 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(528)

DECRETO 23 gennaio 1984.

Fissazione dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto l'art. 14-*ter*, primo comma, del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di tariffa;

Visto altresì, in particolare, il secondo comma del citato art. 14-*ter* dello stesso decreto-legge n. 857, il quale stabilisce che per le imprese di assicurazione che abbiano stipulato le convenzioni previste dall'art. 11, comma secondo, del menzionato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei primi tre anni dalla stipulazione delle predette convenzioni determina, tenendo conto degli oneri che le imprese hanno assunto con le convenzioni stesse, il limite massimo dei caricamenti eventualmente anche in misura superiore a quello previsto dal primo comma dello stesso art. 14-*ter*;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 7 il quale prevede l'applicabilità dell'art. 14-*ter*, secondo comma, del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, alle imprese di assicurazione che partecipano, anche indirettamente, al capitale delle imprese che si siano rese cessionarie del portafoglio di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti dello stesso decreto-legge n. 576, nonché alle stesse imprese cessionarie;

Considerato che la disciplina di cui al citato articolo 14-*ter*, secondo comma, del menzionato decreto-legge n. 857, non può essere applicata alla società cessionaria CARD per la quale non sussistono più le condizioni previste dalla legge;

Considerato che per la società GEAS Assicurazioni S.p.a., ancorché la stessa si sia resa cessionaria del portafoglio di impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, non sussistono più le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, ma che per la stessa società l'art. 14-*ter*, secondo comma, del citato decreto-legge n. 857 è applicabile in quanto ora partecipa indirettamente al capitale di imprese cessionarie;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1984, con il quale sono stati determinati per il periodo 1° febbraio 1984-31 gennaio 1985 i limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione R.C. autoveicoli;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1983, con il quale per le imprese di assicurazione socie della SOFIGEA - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., sono stati determinati i limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, in misura superiore a quella stabilita per le altre imprese con il decreto ministeriale 27 gennaio 1983;

Considerato che permangono nei confronti della SOFIGEA i requisiti prescritti dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Considerato che le società SIAD - Società italiana assicurazione danni S.p.a., CIDAS - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., SIPEA - Società italiana per l'esercizio delle assicurazioni S.p.a., costituite, unitamente alla Unione italiana di riassicurazione, dalla SOFIGEA e da questa controllate, hanno proseguito nella loro attività e nella gestione dei portafogli delle imprese poste in liquidazione coatta amministrativa ad esse trasferiti e che inoltre la società CIDAS è divenuta cessionaria con decreto ministeriale 22 giugno 1983 anche del portafoglio della GLOBO - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Considerato che la SOFIGEA ha costituito un'altra società operativa, l'AMBRA Assicurazioni S.p.a. e che questa, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni con decreto ministeriale 14 novembre 1983

è divenuta cessionaria con decreto ministeriale 15 novembre 1983 del portafoglio della società La Peninsulare - Compagnia generale di assicurazioni e di riassicurazioni S.p.a.;

Considerate le perdite subite dalla SOFIGEA nell'esercizio 1° agosto 1982-31 luglio 1983 e negli esercizi precedenti in conseguenza delle perdite subite sulle partecipazioni delle società controllate SIAD, CARD, CIDAS, GEAS e SIPEA;

Considerati i conferimenti effettuati dalla SOFIGEA alle società controllate dall'inizio della sua attività al 31 dicembre 1983 per la costituzione e la integrazione dei capitali sociali;

Considerato l'ammontare delle somme incassate dalle imprese socie della SOFIGEA negli anni 1980, 1981, 1982 e 1983 a titolo di maggior caricamento sulle tariffe R.C. auto, nonché quanto incassato dalla stessa SOFIGEA per la cessione della totalità delle azioni della CARD e della GEAS avvenuta nel corso dell'anno 1983;

Considerato l'ammontare degli oneri cui la SOFIGEA dovrà far fronte in relazione agli interventi da effettuare a favore delle imprese controllate onde consentire alle stesse di provvedere agli impegni ad esse derivanti dalla gestione dei portafogli rilevati, quali risultano dalle valutazioni effettuate sulla base dei dati forniti dalla stessa SOFIGEA;

Considerato che occorre non tener conto delle quote dei predetti oneri riferibili ad operazioni delle società controllate dalla SOFIGÊA, per le quali è superato il limite temporale di tre anni oltre il quale non può farsi luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 ed all'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Considerato che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Considerato che il maggior caricamento che in base alle citate disposizioni può essere accordato alle imprese socie della SOFIGEA nonché alle imprese cessionarie SIAD, CIDAS, SIPEA ed AMBRA sulle tariffe da valere nel periodo 1° febbraio 1984-31 gennaio 1985 sarà incassato da dette imprese, per una quota valutabile nell'ordine del 20% del relativo importo, solamente nell'esercizio 1985;

Considerato che per sopperire al fabbisogno finanziario della SOFIGEA occorre fissare la misura del sovracaricamento sulle tariffe R.C.A. nell'1% dei premi delle tariffe da applicarsi per il periodo 1° febbraio 1984-31 gennaio 1985 al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale;

Considerato che in base al disposto dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, i contributi e gli oneri di qualsiasi natura a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi debbono essere applicati sui premi stessi depurati solo di un'aliquota per gli oneri di gestione;

Considerato altresì che le prescrizioni anzidette non sono state derogate dalla vigente disciplina dei caricamenti dei premi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Sentita la commissione ministeriale prevista dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, la quale si è espressa in senso conforme;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° febbraio 1984 al 31 gennaio 1985 per le imprese di cui all'unito elenco l'importo complessivo dei caricamenti sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relative ai veicoli dei settori tariffari I (autovetture in servizio privato, autovetture da noleggio con conducente), II (autotassametri), IV (veicoli per trasporto di cose), V (ciclomotori e motoveicoli ad uso privato), VI (rischi speciali) non potrà superare la misura del 32,5% né essere inferiore alla misura del 28,5% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 quintali di peso complessivo a pieno carico e delle polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure sono ridotte, rispettivamente, al 30,5% e al 26,5%. Queste ultime misure si applicano sempre per le imprese di cui all'unito elenco, anche per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III (autobus).

I suddetti limiti globali sostituiscono per le imprese di cui all'unito elenco i corrispondenti limiti globali stabiliti con decreto ministeriale 23 gennaio 1984, ferme restando le altre disposizioni recate da tale decreto.

Art. 2.

Le imprese di cui all'allegato elenco, con esclusione delle imprese cessionarie SIAD, CIDAS, SIPEA ed AMBRA, debbono destinare integralmente alle finalità di cui all'art. 14-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e all'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, le somme incassate per la differenza tra le due tariffe approvate, l'una comprensiva dei caricamenti nei limiti stabiliti all'art. 1 del presente decreto e l'altra comprensiva dei caricamenti stessi nei limiti stabiliti con il decreto ministeriale 23 gennaio 1984, entrambe al netto di imposte e contributi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO

IMPRESE DI ASSICURAZIONI PER LE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 23 GENNAIO 1984 SULLE MISURE GLOBALI DEI CARICAMENTI.

1) Abeille
2) Agricoltura Assicurazioni
3) Allianz
4) Allsecures-Preservatrice
5) Alpi Assicurazioni
6) Ascoroma
7) Assicuratrice Edile
8) Assicuratrice Val Piave
9) Assicurazioni Generali
10) Assitalia
11) Augusta Assicurazioni
12) Ausonia Assicurazioni
13) Bavaria Assicurazioni
14) Cassa Generale di Assicurazioni
15) Compagnia Italiana-Comitas
16) Compagnia Assicuratrice Unipol
17) Compagnia di Assicurazione di Milano
18) Compagnia Europea di Previdenza
19) Compagnia Tirrena
20) Compagnie Riunite
21) Danubio
22) Duomo
23) F.A.T.A.
24) Fondiaria -
25) Friuli-Venezia Giulia-Carnica
26) Geas Assicurazioni
27) Giove
28) Intercontinentale Assicurazioni
29) Istituto Italiano di Previdenza
30) Italia Assicurazioni
31) Italiana Incendio, Vita e R.D.
32) Italica
33) Itas - Ist. Trentino-Alto Adige
34) Lavoro & Sicurtà
35) Levante Assicurazioni
36) Lloyd Adriatico
37) Lloyd Europeo
38) Lloyd Internazionale
39) MAA Assicurazioni
40) Maeci
41) Mediolanum
42) Meie Assicuratrice
43) Minerva
44) Nationale
45) Navale Assicurazioni
46) Norditalia Assicurazioni
47) Pace
48) Pan Ass
49) Phenix-Soleil
50) Piemontese
51) Previdente
52) Prudential
53) Rhône Méditerranée
54) Riunione Adriatica di Sicurtà
55) SAI
56) Sanremo
57) Sapa
58) SARA Assicurazioni
59) Savoia
60) Sear
61) Sicurtà 1879
62) S.I.D.A.
63) Società Cattolica
64) Società Reale Mutua
65) Toro Assicurazioni
66) Trans-Atlantica
67) UAP Italiana
68) Unione Euro-Americana
69) Unione Subalpina
70) Vittoria Assicurazioni
71) Winterthur
72) Zurigo
73) Ambra Assicurazioni
74) CIDAS
75) S.I.A.D.
76) SIPEA

(529)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 febbraio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Edificatrice San Gioacchino », in Anzola dell'Emilia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 30 novembre 1983 nei confronti della società cooperativa a r.l. « Edificatrice San Gioacchino », con sede in Anzola dell'Emilia (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Edificatrice San Gioacchino », con sede in Anzola dell'Emilia (Bologna), costituita per rogito notaio Franco Stame in data 4 febbraio 1964, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

1) Biagi dott. Giovanni, nato a Bentivoglio (Bologna) il 20 aprile 1934 e residente in Bologna, via Soliceto n. 4, dottore commercialista esperto settore cooperativo;

2) Ranuzzi dott. Vittorio, nato a Bologna il 9 ottobre 1936 e residente a Roma in via Paola n. 38, commercialista;

3) Frullini dott. Olinto, nato a Torrita di Siena il 29 marzo 1942 e residente a Bologna in viale Oriani, n. 58, commercialista,
ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1150)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 gennaio 1984.

Determinazione del limite minimo del prezzo di vendita del sale comune marino non essiccato, per uso industriale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 ottobre 1978, n. 636;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1982, numero 04/90373, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1982, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 339, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1982, n. 198, con il quale sono stati determinati i limiti minimo e massimo dei prezzi di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali;

Ritenuta la necessità di modificare il limite minimo del prezzo di vendita per usi industriali del tipo di sale comune marino non essiccato al fine di non comprometterne la competitività;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il limite minimo del prezzo di vendita del sale comune marino non essiccato, per uso industriale, di cui al decreto ministeriale 15 giugno 1982, n. 04/90373, è variato da Lit. 1.000 + IVA a Lit. 400 + IVA per ogni quintale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1984
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 72

(1005)

DECRETO 27 febbraio 1984.

Iscrizione nella tariffa di vendita di marche di tabacchi lavorati esteri, variazione di inquadramento, di denominazione e radiazione dalla tariffa di altre marche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento ed alla variazione di inquadramento in tariffa, in base al prezzo richiesto dal fornitore, di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza da Paesi non appartenenti all'area C.E.E., nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella allegato *A* al decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge 29 novembre 1982, n. 887, nonché alla variazione di denominazione ed alla radiazione dalla tariffa stessa di marche già iscritte;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalla tabella allegato *A* al decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge 29 novembre 1982, n. 887, le seguenti marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza da Paese non appartenente all'area C.E.E. sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

TABACCHI DA FIUTO
(Tabella *A*)

Skoal (40 scatole) .	Lit. 40.000	il kg	conv.le + dazio
Skoal Brandits (100 scatole)	» 10.000	»	» »

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalla tabella allegato *A* al decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge 29 novembre 1982, n. 887, per la sottoindicata marca di prodotto estero di provenienza da Paese non appartenente all'area C.E.E., è modificato come segue:

TABACCHI DA FIUTO
(Tabella *A*)

Copenhagen Snuff (40 scatole) da L. 100.000 il kg conv.le + dazio
a L. 40.000 il kg conv.le + dazio

Art. 3.

E' modificata come segue la denominazione delle seguenti marche di tabacchi lavorati esteri:

Sigarette:

da « Rothmans K.S.F. Legere » a « Rothmans K.S.F. Special »;

da « Marvels » a « Marvel Filter 100'S ».

Art. 4.

Le seguenti marche di tabacchi lavorati esteri sono radiate dalla tariffa di vendita:

Marche estere di provenienza C.E.E.:

Sigarette: Seitanes Filtre, Exzellenz Mild (Filter), London King Size (Filter);

Sigaretti: Meccarillos.

Trinciati: Apple and Grape, Sail Regular Dutch Blend, Mullingar's Kenmare (English Mixture), Stanwell Extra Mild, Mac Baren Plum Cake.

Tabacchi da fiuto: Polar Prise Snuff.

Marche estere di produzione nazionale:

Sigarette: Roy Filter K.S.

La vendita dei prodotti suindicati continuerà al prezzo vigente fino all'esaurimento delle attuali scorte.

Art. 5.

Il presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1984
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 201

(1116)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 febbraio 1984.

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1984 in applicazione dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante norme per la perequazione automatica delle pensioni alle scadenze e con riferimento agli indici e periodi validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, ed in particolare viste le disposizioni del sesto comma del suddetto articolo concernenti la determinazione delle percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti stessi e la corresponsione dei conguagli nonché le disposizioni del successivo ottavo comma concernenti l'attribuzione degli aumenti suddetti alle pensioni cui si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata la necessità di determinare in via previsionale le percentuali di variazione derivanti dal rapporto tra i valori medi degli indici validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativi ai trimestri di riferimento per gli aumenti di perequazione delle pensioni a far tempo dal 1° maggio, dal 1° agosto e dal 1° novembre 1984, e considerata altresì la necessità di determinare le modalità di corresponsione dei conguagli conseguenti all'accertamento dei valori effettivi degli indici suddetti nonché le modalità di attribuzione degli aumenti sull'indennità integrativa speciale sopracitata e sulle pensioni alle quali si applica l'indennità medesima;

Decreta:

Art. 1.

Le percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti di perequazione delle pensioni per l'anno 1984 sono determinate in misura pari a + 2,1 per cento dal 1° maggio, + 1,9 per cento dal 1° agosto e + 1,6 per cento dal 1° novembre.

Art. 2.

Gl aumenti di perequazione automatica derivanti dall'applicazione delle percentuali di variazione di cui all'art. 1, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Nei casi in cui l'indennità integrativa speciale è dovuta nella misura di L. 448.554 mensili lorde, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, le variazioni trimestrali di cui all'art. 1 non si calcolano sulla quota di indennità integrativa speciale, corrisposta, come previsto dal terzo comma del già indicato art. 10, a titolo di assegno personale e l'importo delle variazioni medesime è portato in detrazione del predetto assegno personale fino al suo totale riassorbimento.

Art. 3.

I conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori delle percentuali di variazione come determinati nell'art. 1 ed i valori delle percentuali stesse effettivamente accertati sono calcolati con effetto dal 1° maggio, dal 1° agosto e dal 1° novembre 1984 e sono corrisposti in occasione della prima erogazione delle pensioni nell'anno 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1984

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(1115)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 febbraio 1984.

Contingenti d'importazione per merci di origine giapponese relativi al periodo 1° ottobre 1983-30 settembre 1984.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione del mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di aprire contingenti di importazione di merci dal Giappone, per il periodo 1° ottobre 1983-30 settembre 1984, e di stabilire i criteri di ripartizione dei contingenti medesimi;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° ottobre 1983-30 settembre 1984, i contingenti di importazione dal Giappone sono stabiliti per i prodotti, i quantitativi ed i valori riportati in allegato al presente decreto e sono posti in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Gli operatori interessati ad ottenere l'autorizzazione di importazione per le merci contingentate devono presentare domanda in carta da bollo al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni esportazioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Per ogni contingente deve essere presentata singola domanda con idonea documentazione e con l'indicazione esatta del numero del contingente richiesto, la voce doganale, il codice statistico, la denominazione della merce, la quantità, il valore espresso in dollari USA ed il prezzo unitario della merce che si intende importare. In mancanza dei suddetti elementi le istanze non saranno prese in considerazione. Oltre il citato termine di trenta giorni non verranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande presentate.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine suindicato e pervenute all'amministrazione non oltre il ventesimo giorno dalla data di scadenza del termine stesso, mentre quelle spedite successivamente al suddetto termine di scadenza verranno esaminate a valere sugli eventuali residui dei contingenti cui si riferiscono.

Art. 3.

Le ditte debbono allegare alla domanda:

a) il certificato di iscrizione rilasciato nel corso del 1983 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, dal quale risulti chiaramente la specifica attività del richiedente nel settore merceologico in cui è compresa la merce in oggetto della domanda, attività che, comunque deve aver avuto inizio in data anteriore a quella del presente decreto;

b) copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1982 debitamente autenticata ovvero documentazione probatoria dalla quale risulti che la ditta non era tenuta a presentare tale dichiarazione nell'anno considerato.

La mancata presentazione nei prescritti termini dei documenti previsti ai punti *a*) e *b*) comporterà il rigetto della domanda, anche se i documenti stessi siano stati in precedenza presentati per altri similari contingenti, o, comunque esibiti in precedenza al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 4.

Le domande potranno essere corredate da bolle doganali originali o attestazioni doganali equipollenti relative alle eventuali importazioni in definitiva della merce richiesta effettuate da qualsiasi origine durante il triennio 1980-82.

La documentazione di cui sopra dovrà essere completata da una distinta per anno firmata dal legale rappresentante della ditta dalla quale risulti il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e codice di statistica con riepilogo dei valori convertito in dollari USA. Nel caso di merce venduta allo Stato estero, la relativa documentazione sarà valutata soltanto in favore dell'acquirente intestatario della bolla doganale; è valida l'analoga documentazione presentata in occasione delle precedenti ripartizioni dei contingenti di cui trattasi.

Per quanto riguarda in particolare le importazioni di origine e provenienza Giappone dovrà essere redatta apposita distinta dalla quale risultino tutti gli elementi di cui al precedente comma.

Art. 5.

Il riparto del contingente sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) 10 % in parti uguali a tutti i richiedenti ammessi alla ripartizione;

b) 40 % in relazione all'imposta sul valore aggiunto dichiarata nel 1982, a tal fine le ditte saranno classificate nelle cinque seguenti categorie:

C1 oltre i 480 milioni, quota IVA spettante: 40 %;

C2 da 120 a 480 milioni, quota IVA spettante: 26 %;

C3 da 40 a 120 milioni, quota IVA spettante: 17 %;

C4 da 6 a 40 milioni, quota IVA spettante: 11 %;

C5 fino a 6 milioni, quota IVA spettante: 6 %;

c) 50 % in relazione al volume delle importazioni dei citati prodotti effettuate nel triennio 1980-82, valutate come appresso: 150 % per le merci di origine e provenienza giapponese; 100 % per le merci di origine e provenienza diverse dal Giappone.

Per i contingenti numeri 17, 26, 36, 37, 38, 39 e 40 relativi a materie prime o semilavorati o prodotti finiti, il 50 % di cui al punto *c)* viene suddiviso come segue:

35 % a tutti i richiedenti ammessi alla ripartizione in relazione al volume delle importazioni effettuate da tutti i Paesi nel triennio 1980-82 e valutate come sopra detto;

15 % alle ditte industriali quale quota integrativa.

In fase di prima ripartizione, non potrà essere assegnata, ad una sola ditta una quota superiore al 50 % del contingente richiesto, qualora due o più ditte partecipino alla ripartizione del medesimo contingente.

La ripartizione della quota eventualmente residua sarà effettuata sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

L'amministrazione si riserva di fissare quote minime contingentali nel caso di eccessivo frazionamento.

Art. 6.

Per quanto riguarda i contingenti n. 44 e n. 45 (autovetture), non potrà comunque essere assegnata ad una sola ditta una quota superiore al 15 % del contingente, salvo solo il caso che le richieste complessivamente considerate non assorbano l'intero contingente.

L'operatività presentata dalle ditte partecipanti ai suddetti contingenti concerne solo importazioni dal Giappone effettuate nel triennio 1980-82 considerate, ai fini del riparto, col seguente criterio: 100 % per autovetture di origine giapponese e provenienza altri Paesi, 150 % per auto di origine e provenienza giapponesi; pertanto tutte le ditte interessate dovranno esibire bollette originali di importazione soltanto per auto di origine giapponese relative al citato triennio.

In seguito al riparto del contingente le relative autorizzazioni verranno rilasciate esclusivamente per autovetture di origine e provenienza giapponese.

Per quanto attiene il contingente di motori fuoribordo, saranno ammesse alla ripartizione dello stesso soltanto le ditte che dimostreranno un utilizzo superiore al 50 % delle autorizzazioni ottenute nel precedente contingente relativo al periodo 1° ottobre 1982-30 settembre 1983, a meno che non si tratti di ditte che non hanno partecipato a quella ripartizione.

Le ditte che non avranno dimostrato il suddetto utilizzo potranno partecipare soltanto alla quota base.

Art. 7.

Le ditte assegnatarie di quote contingentali sono tenute a dimostrare lo stato di utilizzo delle relative autorizzazioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1984

Il Ministro: CAPRIA

ELENCO CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI GIAPPONESI

(validi per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 30 settembre 1984)

Numero d'ordine	Voce doganale	Numero statistica	DESCRIZIONE	Ammontare (valore migliaia $ USA)
	ex 16.04		Preparazione e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
1		D 710	sardine	170
2		E 750	tonni	425
3	37.02		Pellicole sensibilizzate non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce, eccetto le pellicole di cui al contingente n. 4	145
4	37.02	A ex 310 ex 720	Pellicole di tipo « Single 8 »	120
5	ex 40.11		Gomme piene e semipiene:	
		B 210/570 631/639	camere d'aria . . . . protettori (flaps) . . . . tubolari . . . . coperture nuove	270
6	40.12		Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parte di ebanite	22
7	50.02	000	Seta greggia (non torta)	75

Numero d'ordine	Voce doganale	Numero statistica	DESCRIZIONE	Ammontare (valore migliaia $ USA)
	50.04	A 100 B 900	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto:	
8			in temporanea importazione	265
9			in definitiva	75
10	50.09	A 010	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe) in temporanea importazione	660
11	ex 62.02	A 010 ex 090 B 150 ex 190 610 ex 650 750 ex 770 870 ex 890	Biancheria da letto, da tavolo, ecc.: in seta, in canapa, in lino	90
12	ex 64.02	B 610 690	Calzature in materiali tessili e gomma	28
13	ex 66.01	A 100 B 200 501 507 800	Ombrelli (da pioggia e da sole, compresi gli ombrelli bastone, i parasole tende, gli ombrelloni e simili)	45
14	66.03		Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti della voce doganale 66.01	40
15	69.07		Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento non verniciati né smaltati	110
	69.08		Altre piastrelle blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento	
16	69.11		Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	1.000
	69.12		Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche	
17	73.15		Acciai legati ed acciai fini al carbonio nelle forme indicate alle voci doganali dal 73.06 al 73.14 incluse	400
18	82.09	A 110, 190	Coltelli a lama fissa	50
19	82.14	A 100 B 910 990	Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero ed oggetti simili	55
	ex 84.06		Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:	
20		ex B 100 ex 120	propulsori speciali del tipo « fuoribordo » di potenza uguale o inferiore a 20 HP	1.210 unità
21		ex C 270/375	per autovetture	110
22		ex C 160/199 ex 321, 325	per motocicli e biciclette	300
23		ex C 240/375 730	Motori diversi da quelli indicati dai contingenti numeri 20, 21, 22	100
24		ex D 980/990	Parti e pezzi staccati dei motori previsti dai contingenti numeri 20, 21, 22, 23	485
25	ex 84.41	A 141, 145 151, 155	Macchine per cucire industriali e relative parti e pezzi staccati	100
26	ex 85.01	ex A 010/470 540, 570 ex B 610/750 ex C ex 900 ex 930	Macchine generatrici, motori trasformatori e relative parti e pezzi staccati	240
27	ex 85.01	ex B 490, 520	Motori elettrici, corrente continua per registratori e giranastri	550
28	85.03	110/300	Pile elettriche	60
29	ex 85.15	A III 160	Autoradio	30
30		A III 181	Sintonizzatori HI-FI (tuners) ed altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione	50

Numero d'ordine	Voce doganale	Numero statistica	DESCRIZIONE	Ammontare (valore migliaia $ USA)
31		A III	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:	
		aaa	portatili	80
		170	combinati con giranastri e/o giradischi	
32		A III 220/280	Apparecchi riceventi per la televisione	50
33		A IV 290	Apparecchi con la presa delle immagini per la televisione . .	270
34	ex 85.15	C II 820 840 860 880	Antenne	50
		910	Filtri e separatori di antenne	
35		ex A 040, 090 120, 130	Altri apparecchi	100
		ex C 410/500 990	Parti e pezzi staccati	
36	ex 85.21	ex A III a 100, 110, 120	Tubi catodici per televisori a colori fino a 18"	750
37		ex A III a 100, 110, 120	Tubi catodici per televisori a colori da 20" e 22"	250
38		C 450	Cristalli piezoelettrici montati	30
39		D II a 511/580	Diodi, transistors e simili	30
40		D II b 620/680	Microstrutture elettroniche	30
41		A I - A II A III b A IV - A V	Altri tubi, lampade e valvole	30
		D I	Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette . . .	
		E 910, 900	Parti e pezzi staccati	
42	85.23	A 010	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali)	135
		B 050/990	Nastri, barre e simili, isolanti per l'elettricità (anche laccati ed ossidati anodicamente muniti o non di pezzi di congiunzione)	
43	85.24	C 930	Elettrodi per forno	340
44	87.02	A 210.400	Autoveicoli con qualsiasi motore per il trasporto di persone, ecc. non fuoristrada	1.700 unità
45	87.02	A 210/400	Autoveicoli con qualsiasi motore per il trasporto di persone, ecc. fuoristrada	500 unità
46	ex 87.06		Parti e pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nella voce doganale 87.02	450
47	ex 87.06		Parti e pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nella voce doganale 87.01 e 87.03	115
48	ex 87.09	A 100	Velocipedi con motore ausiliario	70
49	ex 87.09	A 510/593 ex 595	Motocicli di cilindrata inferiore o uguale a 380 cc.	1.200 unità
50	ex 87.12		Parti, pezzi staccati ed accessori di motocicli, motorette (scooters) motocarrozzette	300
51	97.03		Altri giocattoli, modelli ridotti per divertimento	2.660

(1117)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 16 febbraio 1984.

Documento di trasporto integrativo del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, che approva le norme di esecuzione relative al titolo III della legge n. 298/74;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978, che introduce l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978, con il quale sono state emanate norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982, con cui sono state approvate le tariffe di trasporto obbligatorie e le rispettive disposizioni generali e condizioni di applicazione;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1982, con il quale sono stati istituiti la lettera di vettura ed il giornale di bordo, per le spedizioni di merci su strada per conto di terzi soggette al regime tariffario obbligatorio;

Visto il decreto ministeriale n. 2027 del 7 dicembre 1983, con il quale sono state apportate modifiche alla lettera di vettura al fine di una sua semplificazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 56 della predetta legge n. 298/74 per ogni spedizione soggetta al regime tariffario è obbligatoria la compilazione di un apposito documento di trasporto contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sulla osservanza della disciplina tariffaria;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978, i beni viaggianti devono essere accompagnati, durante il trasporto, da bolla di accompagnamento o da fattura, o da altro documento di cui al primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successiva modificazione, emesso dal mittente prima dell'inizio del trasporto, salvo le eccezioni per alcuni soggetti;

Ritenuta l'opportunità di integrare la bolla di accompagnamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, con la lettera di vettura di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 1982, e successiva modifica apportata con decreto ministeriale 7 dicembre 1983, n. 2027, allo scopo di rendere più funzionali gli accertamenti per l'osservanza delle norme tariffarie nonché di semplificare gli adempimenti del vettore;

Decreta:

Art. 1.

La lettera di vettura prevista dal decreto ministeriale 22 dicembre 1982 è costituita dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato in calce col documento conforme al modello allegato al presente decreto.

Restano ferme le norme per la compilazione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti; il vettore è tenuto a compilare il documento integrativo secondo le norme della legge 6 giugno 1974, n. 298, e disposizioni di esecuzione.

Art. 2.

Il documento integrativo di cui all'art. 1, deve essere compilato nelle due copie destinate al vettore e al controllo tariffario.

La quarta copia, valida soltanto ai fini tariffari, deve recare, sulla parte relativa al documento di accompagnamento dei beni trasportati, una striscia con la dicitura: « non valida ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978 ».

Art. 3.

In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 56 della legge n. 298/74, ed ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 58 della stessa legge, il processo verbale di contestazione deve essere redatto separatamente da quello previsto dal decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978 con la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 57.

Art. 4.

Nei casi in cui non è prescritto l'obbligo della emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti ai sensi dell'art. 1, penultimo comma e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978, il vettore è tenuto alla compilazione della lettera di vettura prevista dal decreto ministeriale n. 2027 del 7 dicembre 1983.

Art. 5.

Il giornale di bordo previsto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, deve essere conforme al modello allegato.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1984

Il Ministro: SIGNORILE

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO BENI VIAGGIANTI

LETTERA DI VETTURA INTEGRATIVA DI DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO BENI VIAGGIANTI

(da compilarsi a cura del vettore: Art. 56 legge 298/74).

Iscrizione all'albo N.

Targa motrice

Targa rimorchio o semirimorchio

VIAGGIO: ☐ Diretto ☐ Frazionato ☐ Intermodale ☐ Triangolazioni ☐ Raccolta/Distribuzione ☐ Ripetitivo

Classe tariffaria ☐ Posizione NST ☐ Intervento ausiliario ☐

Peso tassabile Q li ☐ X Distanza tariffaria ☐ Tariffa Q.le L. ☐ =L. ☐

Maggiorazione per 2ª classe .... + 5.26% L. ☐

Maggiorazione per 1ª classe .... + 10.53% L. ☐

Contratti particolari: sconto di quantità ......(contratto inviato il ☐) ...... — 5.00% L. ☐

Contratti particolari: sconto di quantità ......(contratto inviato il ☐) ...... — 7.50% L. ☐

Ripetitività ...... n. viaggi ☐ ...... — 20.00% L. ☐

.... L. ☐

TOTALE PARZIALE L. ☐

Tempi di sosta per carichi e scarichi: ...... N. ore ☐ x L. ☐ =L. ☐

Tempi di sosta e tempi di viaggio intermodali: ...... N. ore ☐ x L. ☐ =L. ☐

Carichi e scarichi intermedi: ...... N. ☐ x L. ☐ =L. ☐

Oneri accessori .... L. ☐

Spese particolari ...... ☐ + ... L. ☐ =L. ☐

.... L. ☐

☐ Trasporto non soggetto alla disciplina tariffaria a norma dell'art. 59 L. 298/74

Data ☐

firma del vettore

TOTALE GENERALE = L. ☐

GIORNALE DI BORDO

TARGA VEICOLO . . . .

Riferimento al documento di trasporto n. . . .
del . . . .

AUTORIZZAZIONE N. . . . .

Spostamenti (*)

da . . . . . a . . . . km . . . . . .
da . . . . . a . . . . km . . . . . .
da . . . . . a . . . . km . . . . . .

Totale . . . km . . . . . .

Percorsi a vuoto per esecuzione del viaggio

da . . . . . a . . . . km . . . . . .
da . . . . . a . . . . km . . . . . .
da . . . . . a . . . . km . . . . . .

Totale . . . km . . . . . .

Percorsi a carico

Luogo di carico . . . . . Luogo di scarico . . . . km . . .
Luogo di carico . . . . . Luogo di scarico . . . . km . . .
Luogo di carico . . . . . Luogo di scarico . . . . km . . .
Luogo di carico . . . . . Luogo di scarico . . . . km . . .
Luogo di carico . . . . . Luogo di scarico . . . . km . . .

Totale . . . km . . .

(*) Indicare i movimenti del veicolo effettuati indipendentemente dalla esecuzione del trasporto e quindi non assoggettabili alla disciplina tariffaria.

(1096)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **958.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Biagio » e di « S. Firmina », in Cortona.

N. 958. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cortona 26 dicembre 1978, integrato con dichiarazione 1° giugno 1979, relativo alla unione *aeque principalis* della parrocchia di « S. Biagio », in frazione Fasciano del comune di Cortona (Arezzo), con la parrocchia di « S. Firmina », in località Gabbiano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 83

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **959.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di « S. Francesco d'Assisi », in Giovinazzo.

N. 959. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale di « S. Francesco d'Assisi », in Giovinazzo (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 84

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **960.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Giorgio martire », in Scapoli e di « S. Maria Assunta », in Rocchetta a Volturno.

N. 960. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Isernia 14 novembre 1977, relativo all'unione temporanea *aeque principalis* della parrocchia di « S. Giorgio martire », in Scapoli (Isernia), con la parrocchia di « S. Maria Assunta », in frazione Castelnuovo a Volturno del comune di Rocchetta a Volturno (Isernia).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 87

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **961.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Francesco », in Riccione.

N. 961. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Rimini 1° aprile 1981, integrato con due dichiarazioni datate 1° aprile 1982 e 29 novembre stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di « S. Francesco », in Riccione (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 86

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **962.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « Nostra Signora della Guardia » e di « S. Sebastiano », in Levanto.

N. 962. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di La Spezia, Sarzana e Brugnato 1° settembre 1982, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla unione temporanea *aeque principalis* della parrocchia di « Nostra Signora della Guardia », in Levanto (La Spezia), con la parrocchia di « S. Sebastiano », in frazione Lavaggiorosso dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 85

DECRETO 10 gennaio 1984, n. **24.**

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 24. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), in Roma, viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in La Spezia, piazza Verdi n. 41, piano primo, composto di otto vani, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 5527, foglio 36, mappale 1 subalterno 6, zona censuaria 1, valutato da perizia estimativa di parte L. 170.000.000, come da atto di compravendita 5 febbraio 1981, n. 65.350/4472 di repertorio, a rogito dottor Adriano Cecchi, notaio in La Spezia, registrato a La Spezia in data 12 febbraio 1981 al n. 598.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 129

DECRETO 10 gennaio 1984, n. **25.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 25. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato consistente in beni mobili e libretto di risparmio, per un valore di L. 25.593.393, disposto dalla sig.ra Terzoli Maria Petronilla a favore dell'istituto « Don Gnocchi », che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come si evince dal verbale 20 novembre 1981 del consiglio di amministrazione della fondazione stessa, con testamento olografo 4 gennaio 1962, pubblicato in data 16 settembre 1981, n. 55778/7616 di repertorio, a rogito dott. Riccardo Ferrario, notaio in Milano, registrato a Milano il 22 settembre 1981 al n. 23394.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 130

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Colorificio Fresalver, con stabilimento in Acerra (Napoli), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piacenza Umberto rimorchi, in Cremona, è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gemeaz Cusin alimenti S.p.a., con sede in Milano, mensa presso la ditta Ire di Varese, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 2 gennaio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. FISEC, in Rignano sull'Arno (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1982 al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gemeaz Cusin alimenti S.p.a., con sede in Milano, mensa presso la ditta Ire di Varese, è prolungata al 3 aprile 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gemeaz Cusin alimentari, in Milano, filiale di Torino ed esercizio presso Fonderie subalpine di Bastia di Mondovì (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 luglio 1982 al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piacenza Umberto rimorchi, in Cremona, è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silcam, in Garlasco (Pavia), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla San Rocco, costruzioni meccaniche S.p.a., in Milano, stabilimento di Monza (Milano), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mecar ingranaggi, in Casalecchio di Reno (Bologna), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie ferriere trafilerie Cravetto, con sede in Torino, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silcam, in Garlasco (Pavia), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla San Rocco, costruzioni meccaniche S.p.a., in Milano, stabilimento di Monza (Milano), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Barcas, in Livorno, è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurolink, con sede e stabilimento in Acerra (Napoli), è prolungata al 6 no-

vembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tholus, in Cagliari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 aprile 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.M.M. - Società ausiliaria meccanica meridionale, con sede in Avellino, stabilimento e uffici in Pianodardine (Avellino), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.L.S. - Costruzione legno sud, in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ES-KO S.p.a., gestione mense aziendali, in Genova, appaltatrice mensa aziendale FIT, in Sestri Levante (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 ottobre 1982 al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ICE '82, in Cazzago S. Martino (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1982 al 1° aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ICE '82, in Cazzago S. Martino (Brescia), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbolux, in Milano, stabilimento di Nera Montoro (Terni), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Edilmac, in Bagnolo Cremasco (Cremona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 dicembre 1982 al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Edilmac, in Bagnolo Cremasco (Cremona), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pigniataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige prefabbricati, sede in Verona e stabilimento di Lomagna (Como), è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vikitalia, in Castel del Piano (Grosseto), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla CTM - Cinotto termomeccanica S.p.a., in Valperga (Torino), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove officine Zen fonderie, in Albignasego (Padova), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eaton Nova S.p.a., in Milano, stabilimento di Desenzano del Garda (Brescia), deposito a Milano, è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cosmo, con sede e stabilimento in Nola (Napoli), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cosmo, con sede e stabilimento in Nola (Napoli), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Nuova Latermarche, con sede in Corridonia (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1982 al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siporex italiana, in Patrica (Frosinone), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montebello, gruppo tessile Bonassi, con sede e stabilimento in Montebello Vicentino (Vicenza), è prolungata al 31 luglio 1983 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magrini Galileo, in Bergamo, unità produttive in Bergamo, Stezzano (Bergamo), Battaglia Terme (Padova), Novara e Savona, è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olivetti accessori, in Ivrea e stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omca, con sede e stabilimento in Domodossola e unità operative della Liguria, Lombardia, Piemonte e Campania, è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine), è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omca, con sede e stabilimento in Domodossola e unità operative della Liguria, Lombardia, Piemonte e Campania, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omca, con sede e stabilimento in Domodossola e unità operative della Liguria, Lombardia, Piemonte e Campania, è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cei elettromeccanica S.p.a. (gruppo Dravotic), sede in Milano, stabilimento in Malcontenta (Venezia), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Alluflon S.p.a., sede in Pesaro, stabilimento in Mondavio, è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omca, con sede e stabilimento in Domodossola e unità operative della Liguria, Lombardia, Piemonte e Campania, è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Alluflon S.p.a., sede in Pesaro, stabilimento in Mondavio, è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(813-880)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 24 febbraio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1631,250	1631,250	1631,25	1631,250	—	1631,25	1631,250	1631,250	1631,250	—
Marco germanico	620,660	620,660	620,70	620,660	—	620,63	620,600	620,660	620,660	—
Franco francese	201,270	201,270	201,05	201,270	—	201,24	201,210	201,270	201,270	—
Fiorino olandese	549,650	549,650	549,35	549,650	—	549,57	549,500	549,650	549,650	—
Franco belga	30,309	30,309	30,30	30,309	—	30,31	30,311	30,309	30,309	—
Lira sterlina	2393,900	2393,900	2395 —	2393,900	—	2393,32	2392,750	2393,900	2393,900	—
Lira irlandese	1908 —	1908 —	1908 —	1908 —	—	1907,75	1907,500	1908 —	1908 —	—
Corona danese	169,280	169,280	169,35	169,280	—	169,39	169,500	169,280	169,280	—
E.C.U.	1389,710	1389,710	1389,710	1389,710	—	1389,81	1389,710	1389,710	1389,710	—
Dollaro canadese	1306,100	1306,100	1305 —	1306,100	—	1305,75	1305,400	1306,100	1306,100	—
Yen giapponese	7,015	7,015	7 —	7,015	—	7,01	7,020	7,015	7,015	—
Franco svizzero	750,600	750,600	750,30	750,600	—	750,25	749,900	750,600	750,600	—
Scellino austriaco	88,110	88,110	87,98	88,110	—	88,07	88,040	88,110	88,110	—
Corona norvegese	216,090	216,090	215,50	216,090	—	216,04	216 —	216,090	216,090	—
Corona svedese	208,300	208,300	207,75	208,300	—	208,20	208,100	208,300	208,300	—
FIM	286 —	286 —	287,50	286 —	—	286,87	287,750	286 —	286 —	—
Escudo portoghese	12,440	12,440	12,35	12,440	—	12,42	12,400	12,440	12,440	—
Peseta spagnola	10,837	10,837	10,82	10,837	—	10,82	10,820	10,837	10,837	—

Media dei titoli del 24 febbraio 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	45,200
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	93,700
» 6 % » » 1970-85	92,700
» 6 % » » 1971-86	87,150
» 6 % » » 1972-87	83,050
» 9 % » » 1975-90	82,500
» 9 % » » 1976-91	84,050
» 10 % » » 1977-92	85 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	83,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	92,450
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,100
» » » 1-6-1981/86 16 %	100,250
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,350
» » » Ind. 1- 3-1981/84	99,800
» » » » 1- 4-1981/84	100,050
» » » » 1- 6-1981/84	100,075
» » » » 1- 3-1982/84	99,850
» » » » 1- 5-1982/84	100 —
» » » » 1- 6-1982/84	100,075
» » » » 1- 7-1982/84	100,150
» » » » 1- 8-1982/84	100,325
» » » » 1- 9-1982/84	100,350
» » » » 1-10-1982/84	100,175
» » » » 1-11-1982/84	100,025
» » » » 1-12-1982/84	100,125
» » » » 1- 1-1983/85	100,025
» » » » 1- 2-1983/85	100,250
» » » » 1- 3-1983/85	100,225
» » » » 1- 4-1983/85	100,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85	100,125
» » » » 1- 6-1983/85	100 —
» » » » 1- 1-1982/86	100,700
» » » » 1- 3-1982/86	100,900
» » » » 1- 5-1982/86	100,600
» » » » 1- 6-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1982/86	100,450
» » » » 1- 8-1982/86	100,700
» » » » 1- 9-1982/86	100,300
» » » » 1-10-1982/86	100,350
» » » » 1-11-1982/86	100,250
» » » » 1-12-1982/86	100,200
» » » » 1- 7-1983/86	99,650
» » » » 1- 8-1983/86	99,450
» » » » 1- 1-1983/87	100,300
» » » » 1- 2-1983/87	100,525
» » » » 1- 3-1983/87	100,400
» » » » 1- 4-1983/87	100,125
» » » » 1- 5-1983/87	100,050
» » » » 1- 6-1983/87	100,250
» » » » 1- 7-1983/88	99,950
» » » » 1- 8-1983/88	100,075
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,650
» » » 18 % 1- 4-1984	100,100
» » » 12 % 1-10-1984	98,050
» » » 18 % 1- 1-1985	101,400
» » » 17 % 1- 5-1985	101,350
» » » 17 % 1- 7-1985	101,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	93,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 febbraio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1631,250
Marco germanico	620,630
Franco francese	201,240
Fiorino olandese	549,575
Franco belga	30,310
Lira sterlina	2393,325
Lira irlandese	1907,750
Corona danese	169,390
E.C.U.	1389,710
Dollaro canadese	1305,750
Yen giapponese	7,017
Franco svizzero	750,250
Scellino austriaco	88,075
Corona norvegese	216,045
Corona svedese	208,200
FIM	286,875
Escudo portoghese	12,420
Peseta spagnola	10,828

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Tariffe R.C. auto. (Provvedimento n. 6/1984)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato cono decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 748, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45, recante modificazioni al citato regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto il provvedimento n. 3/1983 del Comitato interministeriale dei prezzi con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, con il quale sono state prorogate al 29 febbraio 1984 le tariffe e le condizioni di polizza stabilite con il citato provvedimento n. 3/1983 del Comitato interministeriale dei prezzi ed è stato disposto che entro il 29 febbraio 1984 occorre determinare le nuove tariffe che avranno vigore dal 1° marzo 1984 al 28 febbraio 1985;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1983 con il quale è stato confermato anche per l'anno 1984 che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e relativi alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria «bonus-malus» oppure in quella con clausa di «franchigia»;

Considerato che con lo stesso decreto e per i medesimi settori tariffari sono state stabilite le misure minime e massime del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la forma tariffaria con clausole di «franchigia» da applicarsi dal 1° febbraio 1984 al 31 gennaio 1985 fissandole rispettivamente in L. 30.000 e L. 600.000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1984 con il quale è stata determinata la misura del contributo che le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti devono versare allo Stato per l'anno 1984 a norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1984 con il quale è stata fissata la misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1984 all'Istituto nazionale delle assicurazioni gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1984 con il quale è stato stabilito chè l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà essere superiore nè inferiore, rispettivamente, alla misura del 31,5% e del 27,5% del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli dei settori tariffari III (autobus) e IV (limitatamente ai veicoli per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico), nonchè per le polizze a libro matricola, per le quali le predette misure sono stabilite, rispettivamente, nel 29,5% e nel 25,5% del premio di tariffa;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1984 con il quale le suindicate misure sono state elevate, rispettivamente, al 32,5% e al 28,5% e al 30,5% e al 26,5%, per le imprese di cui all'allegato elenco e considerato che, pertanto, occorre stabilire per le predette imprese tariffe che tengano conto del diverso importo complessivo dei caricamenti;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'UCI Ufficio centrale italiano di assicurazioni per i veicoli a motore in circolazione internazionale, con sede in Milano, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed in particolare l'art. 2 del citato decreto con il quale l'Ufficio centrale italiano è stato autorizzato ad organizzare apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione «frontiera» di cui all'art. 7 del regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto l'art. 6 della direttiva 24 aprile 1972, n. 166, del Consiglio delle Comunità europee, in base al quale ogni Stato membro della Comunità si è impegnato ad ammettere alla circolazione nel proprio territorio i veicoli abitualmente stazionanti in Stati terzi soltanto se i danni suscettibili di essere causati siano coperti per tutto il territorio della C.E.E. alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli;

Viste le proposte di nuove tariffe presentate dalle imprese di assicurazione, la successiva nota di variazione delle tariffe stesse nonché le richieste di modifica alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza precedentemente in vigore;

Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1982, proposta secondo la quale le tariffe dei premi presentate dalle imprese, non possono essere approvate in quanto basate su calcoli che:

per quanto concerne le variazioni dei costi e della frequenza dei sinistri non sono interamente confermati dalla esperienza desunta dalle elaborazioni statistiche del conto consortile e dalla prevedibile evoluzione dei fattori incidenti sulla variazione di tali elementi ed in particolare del tasso di inflazione;

per quanto riguarda la determinazione dell'effetto del rendimento finanziario delle riserve tecniche fanno riferimento ad un tasso finanziario pari al 10,5% ritenuto non adeguato ed inferiore a quello ipotizzabile, avuto riguardo anche al rendimento medio delle attività poste a copertura delle predette riserve secondo la distribuzione degli investimenti previsti dalla normativa vigente e fissati con decreto ministeriale 13 dicembre 1977 su conformi indicazioni espresse dal CIPE con delibera del 22 novembre 1977;

Considerato che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle indicazioni della predetta commissione, le cui motivazioni devono intendersi qui recepite, ha ritenuto in particolare più adeguate le ipotesi formulate da quest'ultima relativamente da un lato, ad una prevedibile riduzione per i veicoli di taluni settori tariffari della frequenza dei sinistri e, dall'altro, all'adozione di un tasso di rendimento finanziario delle attività a copertura delle riserve tecniche del 12% ed ha quindi proposto di stabilire per il periodo dal 1° marzo 1984 al 28 febbraio 1985 altre tariffe e di procedere altresì: per i settori tariffari I e II a modifiche dei coefficienti relativi alle potenze fiscali, nonché dei coefficienti per massimali di garanzia; per il settore tariffario IV a modifiche delle zone territoriali e dei loro corrispondenti coefficienti di tariffa ed a modifiche dei coefficienti delle classi di peso complessivo a pieno carico, nonché dei coefficienti per massimali di garanzia, avuto anche riguardo alle risultanze delle elaborazioni effettuate in merito dal conto consortile;

Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ha precedentemente sentito la commissione di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1982, proposta secondo la quale non possono essere accolte le seguenti richieste di varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza in vigore al 31 gennaio 1984:

norma 2 (massimali di garanzia) delle norme comuni a tutti i settori - tariffa veicoli a motore, e massimali di cui alla tabella dei premi del settore II - tariffa natanti: pur condividendosi la tendenza a ridurre il numero delle combinazioni di massimali, la riduzione proposta appare eccessiva in quanto non consente un'articolazione idonea a soddisfare le esigenze dell'utenza;

norma 4 (premio) delle norme comuni a tutti i settori - tariffa veicoli a motore, e norma 2 (premio) delle norme comuni ai settori I e II - tariffa natanti: pur condividendosi la semplificazione diretta a consentire la rateazione soltanto quando l'importo della rata non sia inferiore ad una determinata cifra, appare opportuno fissare l'importo di quest'ultima ad un livello (L. 25.000) coerente con l'esigenza di non restringere la possibilità di frazionare il pagamento del premio annuo;

norma 4 (premio) della norma comune a tutti i settori - tariffa veicoli a motore: l'arrotondamento in caso di rateazione dell'importo complessivo di rata pagato dall'assicurato a titolo di premio e di imposta sulle assicurazioni gravante su quest'ultimo non e consentito dalla vigente disciplina della predetta imposta;

norma 5 (rischi di durata inferiore ad un anno) delle norme comuni a tutti i settori - tariffa veicoli a motore: la nuova disciplina, proposta per realizzare una semplificazione delle procedure di gestione, comporterebbe disparità di trattamento fra assicurati in quanto, a parità di premio, varierebbe in modo consistente il periodo di validità della garanzia;

norma 4 (trasporto anche occasionale di merci pericolose e lubrificanti) delle norme relative al settore IV - tariffa veicoli a motore: appare opportuna una espressa previsione per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto di liquidi tossici, ma si ritiene più corretto assimilare i predetti veicoli a quelli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, etc. piuttosto che di gas tossici;

art. 6, primo e quinto comma, delle condizioni generali di assicurazione della polizza R.C. veicoli a motore, norme 1 e 2 (maggiorazione del premio per sinistrosità - peius) delle norme comuni ai settori IV (esclusi i ciclomotori), V (esclusi i ciclomotori) - tariffa veicoli a motore, e art. 6 delle condizioni generali di assicurazione della polizza R.C. natanti, norma 5, paragrafi 1 e 2 delle norme relative al settore I - tariffa natanti: non e suffragata da adeguata documentazione la stima secondo la quale si conseguirebbe una riduzione dei casi di applicazione del peius di dimensioni significative e comunque tali da giustificare l'aumento dell'aliquota di maggiorazione del premio per il peius stesso;

tariffe applicabili di cui alla norma 13 dei settori III e IV - tariffa veicoli a motore: l'esigenza di avere garanzia dell'effettivo recupero della franchigia appare prevalente rispetto a quella di conseguire semplificazioni nella gestione;

Ritenuta l'opportunità di integrare la clausola bonus-malus stabilita con provvedimento n. 45/1978 ed integrata con provvedimento n. 64/1979, nella parte in cui disciplina gli effetti della eliminazione come senza seguito di sinistri già posti a riserva;

Ritenuto che le nuove tariffe e condizioni di polizza relative ai veicoli a motore ed ai natanti presentate, per conto delle imprese aderenti, dall'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazioni, concernenti il rilascio del certificato internazionale di assicurazione «carta verde» nonchè la speciale assicurazione «frontiera», possono essere accolte perchè rispondenti alle modalità ed ai criteri della normativa vigente in materia;

Ritenuta la opportunità di proseguire nella riduzione delle zone territoriali concernenti il settore IV - autocarri fino a 40 q.li di peso complessivo a pieno carico;

Ritenuta la necessità di prevedere un'articolazione dei massimali, per i quali possono essere stipulati i contratti per i veicoli dei vari settori tariffari e per i natanti, diversa da quella proposta dalle imprese;

Considerato che le variazioni conseguenti alla proroga al 29 febbraio 1984 dell'applicazione delle tariffe in vigore al 31 gennaio 1984, evidenziate ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, non possono essere condivise:

per quanto attiene agli effetti sul costo medio e sulla distribuzione degli assicurati nelle classi di merito, perchè una più precisa metodologia di calcolo porta alla determinazione di coefficienti di variazione diversi da quelli indicati;

per quanto attiene agli effetti attribuibili alla modifica delle aliquote dei contributi di legge, perchè si verifica soltanto un mero spostamento temporale degli effetti stessi con conseguenze quantitative praticamente irrilevanti;

Tenuto conto di quanto disposto dal decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10;

Considerato che le proposte formulate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le motivazioni sopra esposte trovano rispondenza nell'indagine effettuata dalla commissione ministeriale costituita con il decreto ministeriale 23 dicembre 1982;

Ritenuto che, in base alla sopra richiamata legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere della commissione ministeriale predetta sostituisce quello della commissione centrale prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1984 e fino al 28 febbraio 1985 le tariffe dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono stabilite come segue:

1) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE I (AUTOVETTURE IN SERVIZIO PRIVATO, AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE) E DEL SETTORE II (AUTOTASSAMETRI).

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, sulla base del premio di riferimento ed applicando i seguenti coefficienti:

Potenze fiscali:

fino a 10 c.v.	1,00
da oltre 10 fino a 12 c.v.	1,49
da oltre 12 fino a 14 c.v.	1,58
da oltre 14 fino a 18 c.v.	2,00
oltre i 18 c.v.	2,80

Massimali				Coefficienti di premio
150	75	15	milioni	1,00
250	75	25	»	1,02
150	100	100	»	1,03
300	100	30	»	1,05
150	150	150	»	1,07
300	150	50	»	1,08
200	200	200	»	1,11
300	200	100	»	1,13
300	300	300	»	1,15
400	400	400	»	1,17
500	500	500	»	1,20
600	600	600	»	1,23
700	700	700	»	1,24
1.000	1.000	1.000	»	1,29
1.500	1.500	1.500	»	1,33
2.000	2.000	2.000	»	1,36

Zone territoriali:

I	1,00
II	0,95
III	0,80
IV	0,70

Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali:

I Zona: Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Lucca, Massa Carrara, Milano, targhe estere e Torino.

II Zona: AFI, Ancona, Aosta, Bari, Cagliari, Caserta, CD, EE, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, FTASE, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Mantova, Modena, Napoli, Nuoro, Oristano, Padova, Parma, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, SCV, Sassari, Savona, SMOM, Sondrio, Taranto, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

III Zona: Alessandria, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Belluno, Benevento, Brindisi, Catanzaro, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Frosinone, Gorizia, Grosseto, L'Aquila, Latina, Macerata, Messina, Novara, Pavia, Perugia, Pesaro, RSM, Rieti, Teramo, Trieste, Varese e Vercelli.

IV Zona: Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Cosenza, Enna, Isernia, Lecce, Matera, Palermo, Potenza, Ragusa, Siena, Siracusa, Terni, Trapani e Viterbo.

A) TARIFFA « BONUS-MALUS ».

Il premio di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco è pari a L. 168.252 al netto di imposta; per tutte le altre imprese il premio di riferimento è pari a L. 165.795 al netto d'imposta.

Le tariffe corrispondono al livello della classe 6 di cui alla tabella di merito prevista dalla clausola stabilita con provvedimento n. 45/1978 con le integrazioni di cui al provvedimento n. 64/1979.

Per le assicurazioni relative ad autovetture date in locazione senza conducente resta ferma l'applicazione del soprapremio previsto dalla tariffa in vigore al 31 gennaio 1984.

B) TARIFFA CON CLAUSOLA DI « FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA ».

1) Franchigia di L. 60-100-200.000, rispettivamente per veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v.

I premi da assumere come base di riferimento corrispondono a quelli della forma tariffaria « bonus-malus » per la classe 6 di ingresso, scontati del 27 %.

2) Franchigia di L. 100-200-300.000, rispettivamente per i veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v.

I premi da assumere come base di riferimento corrispondono a quelli della forma tariffaria « bonus-malus » per la classe 6 di ingresso, scontati del 32 %.

Per i contratti che si riferiscono a veicoli già assicurati nella forma tariffaria « bonus-malus » continua ad applicarsi la norma tariffaria stabilita con provvedimento n. 64/1979, e la tabella delle maggiorazioni delle franchigie stabilita con provvedimento n. 3/1983.

La società Lloyd Adriatico è tenuta a determinare i premi della forma tariffaria denominata « 4R » assumendo come base di riferimento il premio annuo di L. 113.462 al netto di imposta.

La stessa società Lloyd Adriatico è autorizzata ad adottare per la predetta formula « 4R » massimali di garanzia non inferiore a lire 300-100-30 milioni.

Per i contratti stipulati con la formula tariffaria denominata « 4R » che si riferiscono a veicoli già assicurati nella forma tariffaria « bonus-malus » la società Lloyd Adriatico, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore, applicherà una franchigia iniziale fissata nelle percentuali del premio di tariffa come indicato nella seguente tabella:

Classe di assegnazione risultante dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore	Misura della franchigia
1	25 % del premio di tariffa
2	25 % » » » »
3	40 % » » » »
4	40 % » » » »
5	50 % » » » »
6	50 % » » » »
7	60 % » » » »
8	70 % » » » »
9	80 % » » » »
10	90 % » » » »
11	100 % » » » »

Per le maggiori franchigie previste per le classi 7, 8, 9, 10 e 11, la società Lloyd Adriatico si atterrà ai criteri indicati nei commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, della lettera *B*) del provvedimento n. 45/1978.

La Banca nazionale delle comunicazioni è autorizzata ad applicare sulle tariffe del settore tariffario I uno sconto pari al 4,9 % dei premi fissati per le imprese indicate nell'allegato elenco.

2) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE III (AUTOBUS)

A) *Autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio o ad uso privato* (tariffe a premio fisso e con clausola di franchigia).

Per le imprese indicate nell'allegato elenco si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1984 stabilita per le imprese di cui all'elenco allegato al provvedimento n. 3/1983, maggiorati del 2,6 %.

Per le altre imprese si applicano i predetti premi diminuiti dell'1,34 %.

Per i contratti con clausola di « franchigia fissa ed assoluta » le imprese sono autorizzate ad applicare per le franchigie di L. 250-500-1.000.000 sconti sulle tariffe a premio fisso, rispettivamente, del 19 %, 30 % e 41 %.

La Compagnia Unipol è autorizzata ad applicare per le anzidette franchigie sconti, rispettivamente, del 25 %, 35 % e 50 %.

Per le coperture che prevedono una franchigia di L. 500.000 o di L. 1.000.000 debbono inoltre essere richiesti un deposito cauzionale od una fidejussione assicurativa o bancaria pari al 50 % dello sconto sul premio annuo praticato per la franchigia, con il minimo di L. 100.000 per polizza.

B) *Assicurazioni relative agli autobus in servizio pubblico urbano per centri fino a* 300.000 *abitanti al* 31 *dicembre* 1980 (tariffe a premio fisso e tariffe con clausola di franchigia).

Classe I (centri fino a 60.000 abitanti).

Tariffa invariata.

Classe II (centri oltre 60.000 abitanti).

Per le imprese indicate nell'allegato elenco si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1984, stabilita per le imprese di cui all'elenco allegato al provvedimento n. 3/1983, maggiorati del 10,2%.

Per le altre imprese si applicano i predetti premi diminuiti dell'1,34%.

Per i contratti con la clausola di « franchigia fissa ed assoluta » le imprese sono autorizzate ad applicare per le franchigie di L. 250-500-1.000.000 sconti sulle tariffe a premio fisso, rispettivamente, del 19%, 30% e 41%.

Le assicurazioni per i veicoli del settore III possono essere stipulate per i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali				Coefficienti di premio
250	75	25	milioni	1,10
450	75	40	»	1,18
400	100	100	»	1,20
500	100	25	»	1,21
600	75	40	»	1,21
500	100	40	»	1,22
500	100	100	»	1,23
750	75	40	»	1,24
750	100	40	»	1,26
500	200	100	»	1,27
1.000	200	100	»	1,36
1.000	300	100	»	1,40
2.500	300	200	»	1,50
3.000	300	300	»	1,54
1.000	1.000	1.000	»	1,63

3) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE IV (VEICOLI PER TRASPORTO DI COSE)

A) *Autocarri per trasporto cose proprie e per conto terzi*

Tariffe a premio fisso.

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, sulla base del premio di riferimento ed applicando i coefficienti per massimali previsti per le tariffe dei settori I e II ed i coefficienti per classi di peso complessivo a pieno carico e zone territoriali di seguito indicati:

a) Autocarri fino a 40 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico:

Classi di peso complessivo a pieno carico	Coefficienti di premio
fino a 15 q.li	1,00
da oltre 15 q.li fino a 25 q.li	1,30
da oltre 25 q.li fino a 40 q.li	1,67

Zone territoriali:

I	1,00
II	0,78
III	0,60

Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali:

I Zona: Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Caserta, Firenze, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa, Milano, Napoli, Nuoro, Parma, Perugia, Pisa, Pistoia, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, targhe estere, Trento.

II Zona: Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Foggia, Forlì, Frosinone, Grosseto, L'Aquila, Latina, Lecce, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Modena, Oristano, Padova, Palermo, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Savona, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo.

III Zona: AFI, Agrigento, Avellino, Belluno, Benevento, Campobasso, CD, Chieti, EE, Enna, Ferrara, FTASE, Gorizia, Isernia, Novara, Pavia, Ragusa, Rovigo, RSM, SCV, Siracusa, SMOM, Trapani, Vercelli.

I premi di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco sono pari a L. 250.247 e L. 472.312 al netto dell'imposta, rispettivamente, per gli autocarri per il trasporto cose proprie e per il trasporto conto terzi; per tutte le altre imprese i premi di riferimento sono, rispettivamente, pari a L. 246.593 ed a L. 465.416 al netto d'imposta.

b) Autocarri da oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico:

Classi di peso complessivo a pieno carico	Coefficienti di premio
da oltre 40 q.li fino a 70 q.li	1,00
da otre 70 q.li fino a 360 q.li	1,58
da oltre 360 q.li	3,36

Zone territoriali:

I	1,00
II	0,90
III	0,60

Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali:

I Zona: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania.

II Zona: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

III Zona: Sardegna.

I premi di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco sono pari a L. 443.683 ed a L. 784.819 al netto di imposta, rispettivamente, per gli autocarri per trasporto cose proprie e per trasporto conto terzi; per tutte le altre imprese i premi di riferimento sono, rispettivamente, pari a L. 437.383 ed a L. 773.675 al netto d'imposta.

Tariffe con clausola di «franchigia fissa ed assoluta».

Le imprese sono autorizzate ad applicare le seguenti franchigie fisse ed assolute per le quali si applicano i premi delle tariffe a premio fisso di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) scontati nelle misure di seguito indicate:

franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000: sconto del 19%;
franchigia fissa ed assoluta di L. 500.000: sconto del 30%;
franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000: sconto del 41%.

La compagnia Unipol è autorizzata ad applicare le seguenti franchigie fisse ed assolute per le quali si applicano i premi delle tariffe a premio fisso stabilite con il presente provvedimento scontati nelle misure di seguito indicate:

franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000: sconto del 25%;
franchigia fissa ed assoluta di L. 500.000: sconto del 35%;
franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000: sconto del 50%.

Per le coperture che prevedono una franchigia di L. 500.000 o di L. 1.000.000 si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del n. 2), lettera *A*), del presente articolo.

Per i contratti che si riferiscono a veicoli già assicurati nella forma «a premio fisso» continua ad applicarsi la norma tariffaria approvata con provvedimento n. 4/1981, e le maggiorazioni delle franchigie sono stabilite come da provvedimento n. 3/1983, nelle seguenti misure:

Franchigie	Maggiorazioni
L. 250.000	L. 180.000
» 500.000	» 240.000
» 1.000.000	» 300.000

B) *Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose*

Tariffe a premio fisso.

Per le imprese indicate nell'elenco allegato si applicano, sia per il trasporto cose proprie che per il trasporto cose conto terzi, i premi delle relative tariffe in vigore al 31 gennaio 1984, per le imprese di cui all'elenco allegato al provvedimento numero 3/1983, maggiorati del 15,4%.

Per le altre imprese si applicano i predetti premi diminuiti dell'1,46%.

Le assicurazioni per motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose possono essere stipulate con i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali			Coefficienti di premio
100	75	7,5 milioni	1,18
150	75	15 »	1,27
100	100	100 »	1,29
150	100	100 »	1,33
200	100	15 »	1,33
300	100	30 »	1,35
150	150	150 »	1,39
300	100	100 »	1,42
200	200	200 »	1,44
300	300	300 »	1,50
500	300	100 »	1,54
500	500	500 »	1,57
600	600	600 »	1,60
700	700	700 »	1,63
1.000	1.000	1.000 »	1,68

Tariffe con clausola di «franchigia fissa ed assoluta».

Le imprese sono autorizzate ad applicare per la franchigia di L. 150.000 lo sconto del 20% sulle tariffe a premio fisso.

La compagnia Unipol è autorizzata ad applicare per la franchigia di L. 150.000 lo sconto del 25% sulle tariffe a premio fisso.

Per i contratti che si riferiscono ai veicoli già assicurati nella forma «a premio fisso» continua ad applicarsi la norma tariffaria approvata con provvedimento n. 4/1982.

4) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE V (CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI AD USO PRIVATO)

Per le imprese indicate nell'allegato elenco si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1984 per le imprese di cui all'elenco allegato al provvedimento n. 3/1983, maggiorati delle seguenti percentuali:

ciclomotori	3,7%
motoveicoli ad uso privato	18,6%

Per le altre imprese si applicano i predetti premi diminuiti dell'1,46%.

La Banca nazionale delle comunicazioni è autorizzata ad applicare le tariffe stabilite per le imprese indicate nell'allegato elenco scontate del 4,9%.

Le assicurazioni per i veicoli del settore V possono essere stipulate con i massimali indicati al precedente punto 3), lettera *B*), relativi ai motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose, sulla base degli stessi coefficienti di premio.

5) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE) RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE VI (RISCHI NON PREVISTI DA ALTRI SETTORI DELLA TARIFFA E MACCHINE AGRICOLE).

a) *Rischi non previsti da altri settori della tariffa*

Per le imprese indicate nell'elenco allegato si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1984, per le imprese di cui all'elenco allegato al provvedimento n. 3/1983, maggiorati dell'8,5%.

Per le altre imprese si applicano i predetti premi diminuiti dell'1,46%.

Le assicurazioni per i veicoli del settore VI possono essere stipulate con i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali				Coefficienti di premio
250	75	25	milioni	1,33
300	100	30	»	1,35
300	100	100	»	1,42
400	100	50	»	1,45
300	300	300	»	1,50
400	200	100	»	1,51
400	400	400	»	1,54
500	300	200	»	1,55
500	500	500	»	1,57
600	600	600	»	1,60
700	700	700	»	1,63
1.000	1.000	1.000	»	1,68

b) *Macchine agricole*

Si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1984, con i seguenti massimali e sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali				Coefficienti di premio
200	75	20	milioni	1,27
250	75	25	»	1,30
300	100	30	»	1,32
200	200	200	»	1,42
400	200	100	»	1,48
500	500	500	»	1,55

Art. 2.

Per le assicurazioni relative ai natanti del settore I della tariffa continuano ad applicarsi i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1984. I contratti possono essere stipulati per i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali			Coefficienti di premio
150	75	milioni	1,18
200	75	»	1,20

Per le assicurazioni con massimali 200-75-20 milioni si applicano i premi stabiliti per i massimali 200-75 milioni maggiorati del 100% per natanti con potenza fino a 11 c.v. e del 150% per natanti con potenza superiore.

I contratti possono essere stipulati anche per i seguenti massimali, comprendenti il massimale per danni a cose, sulla base dei coefficienti qui di seguito indicati:

Massimali				Coefficienti di premio
200	75	20	milioni	1,00
200	200	200	»	1,20
300	300	300	»	1,30
500	500	500	»	1,35
750	750	750	»	1,40
1.000	1.000	1.000	»	1,45
2.000	2.000	2.000	»	1,58

Per le assicurazioni relative ai natanti del settore II della tariffa continuano ad applicarsi i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1984. I contratti possono essere stipulati per i seguenti massimali sulla base dei coefficienti qui di seguito indicati:

Massimali			Coefficienti di premio
250	75	milioni	1,29
300	75	»	1,31
300	100	»	1,32
450	75	»	1,35
500	300	»	1,49
500	500	»	1,54

Art. 3.

Per le assicurazioni relative alle gare e competizioni sportive di veicoli a motore e di natanti continuano ad applicarsi le tariffe in vigore al 31 gennaio 1984 e sono approvate le varianti presentate dalle imprese alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza.

Per le assicurazioni di cui al comma precedente i contratti possono essere stipulati per i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali				Coefficienti di premio
750	75	75	milioni	1,20
750	100	100	»	1,28
1.000	100	100	»	1,43
1.000	150	150	»	1,61
1.500	200	100	»	1,74
2.000	300	300	»	2,35

Art. 4.

Sono approvate le varianti presentate dalle imprese alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in vigore al 31 gennaio 1984 fatta eccezione per quelle concernenti:

la norma 2 (massimali di garanzia) delle norme comuni a tutti i settori, tariffa veicoli a motore;

la norma 4 (premio) delle norme comuni a tutti i settori, tariffa veicoli a motore, per la parte relativa all'arrotondamento del premio totale di rata nonché all'importo minimo dello stesso che viene fissato in lire 25.000;

la norma 5 (rischi di durata inferiore ad un anno) delle norme comuni a tutti i settori, tariffe veicoli a motore;

le norme 1 e 2 (maggiorazione del premio per sinistrosità - peius) delle norme comuni ai settori IV (esclusi i ciclomotori) e V (esclusi i ciclomotori), tariffa veicoli a motore;

la norma 13 (tariffe applicabili) delle norme dei settori III e IV, tariffa veicoli a motore;

la norma 4 (trasporto anche occasionale di merci pericolose e lubrificanti) delle norme relative al settore IV, tariffa veicoli a motore, che viene modificata aggiungendo dopo le parole « liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili » le parole « e tossici »;

l'art. 6, primo e quinto comma delle condizioni generali di assicurazione della polizza r.c. veicoli a motore;

i massimali di cui alla tabella dei premi del settore II, tariffa natanti;

la norma 2 (premio) delle norme comuni ai settori I e II, tariffa natanti, per la parte relativa alla determinazione dello importo minimo della rata di premio che viene fissato in lire 25.000;

la norma 5 (maggiorazione del premio per sinistrosità - peius) delle norme relative al settore I, tariffa natanti;

l'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione della polizza r.c. natanti.

E' approvata altresì la norma tariffaria presentata dalle imprese Augusta assicurazioni e SAI relativa a polizze flottanti stipulate da aziende nell'interesse di propri dipendenti.

Il XII comma della clausola bonus/malus delle norme tariffarie in vigore al 31 gennaio 1984 è integrato come segue: « Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'impresa invierà all'assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce la attestazione stessa ».

Art. 5.

Sono approvate, secondo i testi presentati, le tariffe dei premi e le condizioni di polizza concernenti sia i veicoli a motore che i natanti presentate dall'Ufficio centrale italiano per conto delle imprese aderenti e da valere per il periodo 1° marzo 1984-28 febbraio 1985 per il rilascio del certificato internazionale di assicurazione « carta verde » nonché per la stipula della speciale assicurazione « frontiera ».

Art. 6.

Le imprese Allsecures-Preservatrice, Allianz, Assimoco, Cassa generale di assicurazioni, Compagnie riunite, Duomo, Istituto italiano di previdenza, Italiana incendio vita e rischi diversi, Liguria, Nordstern, The Northern, La Pace, Reale Mutua, Sara, The Seven Provinces, Toro, Unione Subalpina, Vittoria, La Svizzera sono autorizzate ad applicare, limitatamente alle assicurazioni dei veicoli a motore dei settori I e II, la sola tariffa « bonus-malus ».

Le imprese Nordstern, The Northern e La Svizzera sono autorizzate ad applicare la sola tariffa a premio fisso per le assicurazioni dei veicoli dei settori III e IV.

L'impresa New Hampshire In. Co. è autorizzata ad applicare la sola tariffa a premio fisso per le assicurazioni dei veicoli del settore III.

L'impresa New Hampshire In. Co. è autorizzata ad applicare per le assicurazioni dei veicoli del settore III la sola tariffa a premio fisso, limitatamente ai massimali minimi di legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo dal 1° marzo 1984 al 28 febbraio 1985.

Art. 7.

Per i contratti in corso al 1° marzo 1984 che verranno a scadere nel corso dello stesso mese, le imprese, qualora non siano in grado di rilasciare nel termine indicato dall'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il certificato ed il contrassegno dietro versamento del nuovo premio risultante dalle tariffe stabilite con il presente provvedimento, potranno rilasciare detti documenti anche successivamente, purché entro trenta giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso, continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente, e l'assicuratore resterà obbligato in base a questi ultimi documenti anche oltre i termini stabiliti dall'art. 13 di detto regolamento, fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

Art. 8.

Il termine entro cui le imprese assicuratrici dovranno presentare per l'approvazione le nuove tariffe da applicare dal 1° marzo 1985 è fissato al 20 dicembre 1984.

Art. 9.

Il presente provvedimento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

IMPRESE DI ASSICURAZIONI PER LE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 23 GENNAIO 1984 SULLE MISURE GLOBALI DEI CARICAMENTI.

1) Abeille
2) Agricoltura assicurazioni
3) Allianz
4) Allsecures-Preservatrice
5) Alpi assicurazioni
6) Ascoroma
7) Assicuratrice edile
8) Assicuratrice Val Piave
9) Assicurazioni generali
10) Assitalia
11) Augusta assicurazioni
12) Ausonia assicurazioni
13) Bavaria assicurazioni
14) Cassa generale di assicurazioni
15) Compagnia italiana-Comitas
16) Compagnia assicuratrice Unipol
17) Compagnia di assicurazione di Milano
18) Compagnia europea di previdenza
19) Compagnia Tirrena
20) Compagnie riunite
21) Danubio
22) Duomo
23) F.A.T.A.
24) Fondiaria
25) Friuli-Venezia Giulia-Carnica
26) Geas assicurazioni
27) Giove
28) Intercontinentale assicurazioni
29) Istituto italiano di previdenza
30) Italia assicurazioni
31) Italiana incendio, vita e rischi diversi
32) Italica
33) ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige
34) Lavoro & Sicurtà
35) Levante assicurazioni
36) Lloyd adriatico
37) Lloyd europeo
38) Lloyd internazionale
39) MAA assicurazioni
40) Maeci
41) Mediolanum
42) Meie assicuratrice
43) Minerva
44) Nationale
45) Navale assicurazioni
46) Norditalia assicurazioni
47) Pace
48) Pan Ass
49) Phenix-Soleil
50) Piemontese
51) Previdente
52) Prudential
53) Rhône Méditerranée
54) Riunione adriatica di sicurtà
55) SAI
56) Sanremo
57) SAPA
58) SARA assicurazioni
59) Savoia
60) Sear
61) Sicurtà 1879
62) S.I.D.A.
63) Società cattolica
64) Società reale mutua
65) Toro assicurazioni
66) Trans-atlantica
67) UAP Italiana
68) Unione euro-americana
69) Unione subalpina
70) Vittoria assicurazioni
71) Winterthur
72) Zurigo
73) Ambra assicurazioni
74) CIDAS
75) S.I.A.D.
76) SIPEA

(1178)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Interventi per la riorganizzazione ed il risanamento dei comparti dell'elettronica civile e la componentistica ai sensi della legge n. 63/82.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983 il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano di intervento 1983-87 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la costituzione della nuova società Imperial Electronics S.p.a.

La partecipazione alla nuova società avverrà da parte della Rel mediante versamento in contante fino ad un importo massimo di 7.000 milioni di lire. La società Ecufin parteciperà al capitale sociale mediante versamento in contante di 8.953 milioni di lire; le società Irt-Firt S.p.a. e Philco S.p.a. parteciperanno esclusivamente mediante apporto di beni.

La Rel S.p.a. è altresì autorizzata a concedere finanziamenti per un importo di 8.000 milioni di lire. Le modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento e del sopraddetto aumento di capitale sociale saranno definiti dalla finanziaria pubblica in armonia con la realizzazione del piano d'intervento.

Il personale addetto agli stabilimenti di Milano e di Brembate Sopra dovrà essere assunto dalla nuova società; i lavoratori che risulteranno eccedenti potranno avvalersi della integrazione salariale in attesa che siano individuate dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le iniziative opportune per un reinserimento degli stessi in attività sostitutive.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983 il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano d'intervento 1983-87 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la riorganizzazione e il risanamento della società ESB S.p.a.

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano d'intervento, il previsto aumento di capitale sociale di 1.000 milioni di lire dovrà avvenire mediante immissione di denaro fresco da attuarsi con la sottoscrizione dell'azionista privato per 300 milioni di lire e della Rel S.p.a. per 700 milioni di lire.

La finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione del citato aumento di capitale in armonia con la realizzazione del previsto piano di intervento; gli aumenti di capitale dovranno essere, in ogni caso, paritetici e contestuali.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983 il CIPI ha stabilito:

1. L'approvazione nelle linee generali, del piano predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la ristrutturazione della società elettronica Autovox S.p.a.

2. Il perfezionamento dell'intervento della Rel nella società « Nuova Autovox S.p.a. » è subordinato all'accertamento, da compiersi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'esistenza dei presupposti che garantiscano il libero godimento e la piena proprietà dei beni apportati dall'Autovox S.p.a. e, nel caso di esito negativo, all'acquisizione da parte della Rel S.p.a. di idonee specifiche garanzie.

3. In attesa del previsto inserimento nella società Nuova Autovox S.p.a. di qualificati partners, la Rel S.p.a. è autorizzata a partecipare al capitale sociale della società in misura maggioritaria. La determinazione dell'intervento finanziario complessivo della Rel S.p.a., sia in linea capitale che in linea di finanziamento, sarà stabilita solo dopo la valutazione del collegio arbitrale riguardo ai beni apportati, nei limiti dell'importo massimo di 40 miliardi di lire previsto nel piano, quale copertura del fabbisogno finanziario da parte della Rel S.p.a. e degli altri soci.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato impartirà direttive alla Rel S.p.a. affinché siano ricercate, ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie e dell'espansione sui mercati esteri della nuova società, tutte le possibili intese idonee a rendere possibile l'allargamento della compagine azionaria della società Nuova Autovox S.p.a. ad uno o più qualificati operatori economici del settore aventi capacità tali da concorrere al decollo industriale della nuova iniziativa e al suo inserimento nei mercati internazionali.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle valutazioni espresse dal collegio arbitrale sui beni apportati, riferirà al CIPI prima che sia perfezionata la determinazione sub 3) in ordine sia all'assetto del capitale sociale della Nuova Autovox S.p.a., sia alla ripartizione dell'intervento della Rel in conto capitale e in conto finanziamento.

6. Ai fini del reimpiego dei lavoratori che risultano eccedenti rispetto al fabbisogno occupazionale indicato nel piano di ristrutturazione della società Autovox, si autorizza la GEPI S.p.a. a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il riassorbimento di lavoratori fino ad un massimo di 643 unità.

(639)

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983 il CIPI ha approvato il progetto relativo alla riqualificazione professionale predisposto dalla Fiat-Auto S.p.a. di Torino per 1.965 lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Rivalta Mirafiori e Cassino comportante una spesa complessiva, per il 1983 e 1984, di L. 6.750.000.000.

Gli oneri relativi alla realizzazione del suddetto progetto nella misura massima sopra indicata, sono posti a carico del Fondo per la mobilità della manodopera.

La spesa effettiva per l'attuazione del progetto di che trattasi sarà controllata e rimborsata all'azienda a consuntivo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983 il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Cortan S.p.a. di Torino del gruppo CIR che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione, prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dall'istituto di credito di 7.210 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 10 anni, compresi 4 semestri di preammortamento.

L'importo del predetto finanziamento bancario potrà essere elevato sino alla misura di 7.574 milioni di lire.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'azienda.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983 il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Nuova Rayon Italia S.r.l. di Cesano Maderno (Milano) che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 20.872 milioni di lire;

lettera *b*) contributo ugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dall'istituto di credito di 13.915 milioni di lire, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

La durata del finanziamento bancario e del mutuo diretto è stabilita in 10 anni, compresi 5 semestri di utilizzo e preammortamento.

La presente delibera sostituisce quella riguardante la medesima società, adottata il 19 ottobre 1983.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera, vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'impresa.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983 il CIPI ha prorogato al 31 dicembre 1984 i termini per il completamento del progetto di ristrutturazione del complesso di Magenta proposto dalla Saffa S.p.a. di Milano già approvato dal CIPI il 27 febbraio 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983 il CIPI ha prorogato al 31 dicembre 1984 i termini per il completamento del progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Piacenza proposto dalla Safta S.p.a. di Milano già approvato dal CIPI il 23 dicembre 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983 il CIPI ha approvato la riduzione a 15.515 milioni di lire del finanziamento bancario ammesso al contributo di cui al primo comma, lettera *b*), dell'art. 4 della legge n. 675/77 accordato alla Necchi S.p.a. con delibera del 27 gennaio 1982 per la ristrutturazione dello stabilimento di Pavia.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983 il CIPI ha approvato la modifica dei seguenti elementi del progetto di ristrutturazione proposto dalla S.I.P.A. Società italiana Pollo Arena S.p.a. riguardante lo stabilimento di Nogarole Rocca, già ammesso a contributo con delibere del 23 aprile, 6 maggio e 7 agosto 1981:

investimenti ammessi alle agevolazioni: da 20.500 a 19.318 milioni di lire;

tempi di realizzazione: 30 giugno 1983 anziché 31 dicembre 1982;

occupazione 1983: n. 748 unità anziché n. 793 unità;

finanziamento bancario: lire 9.659 milioni anziché lire 10.250 milioni.

(640)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COMUNE DI NAPOLI

Disciplina definitiva relativa all'applicazione delle disposizioni per la lotta alla delinquenza mafiosa e alle altre forme di criminalità organizzata. (Ordinanza n. 691/83).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 940;

Viste le leggi 13 settembre 1982, n. 646, 12 ottobre 1982, n. 726 e 23 dicembre 1982, n. 936;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 30 agosto 1983;

Visto che l'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dispone che il sindaco di Napoli, commissario straordinario del Governo per l'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del titolo VIII della stessa legge, è soggetto soltanto alle norme di cui al titolo stesso, della Costituzione e ai principi generali dello ordinamento;

Vista la circolare del Ministero di grazia e giustizia 8 giugno 1983, n. I/2439 U.L., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1983;

Viste le convenzioni con le quali, ai sensi dell'art. 81 della legge 14 maggio 1981, sono state affidate in concessione le opere per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui al titolo VIII della ricordata legge n. 219/81;

Considerato che nelle concessioni è previsto l'espresso divieto del subappalto con l'esclusiva possibilità di autorizzare l'affidamento di movimenti di terra e di lavori speciali ex art. 4 della legge 10 febbraio 1962, n. 57;

Vista l'ordinanza n. 362 del 28 gennaio 1983 con la quale è stata emanata, in via d'urgenza, disciplina transitoria concernente le richieste di autorizzazione di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, nonché quelle avanzate fino alla data di emanazione del medesimo provvedimento e cioè al 28 gennaio 1983;

Ritenuto dover provvedere a disciplinare in via definitiva, avvalendosi dei poteri straordinari di cui al terzo comma dell'art. 84 della legge n. 219/81, la materia relativa all'applicazione delle disposizioni per la lotta alla delinquenza mafiosa ed alle atre forme di criminalità organizzata, anche ai sensi della recente circolare del Ministero di grazia e giustizia 8 giugno 1983 surrichiamata;

Ritenuto che, poiché alla luce della predetta circolare del Ministero di grazia e giustizia, i concessionari non hanno la qualità di « pubblica amministrazione » ai fini delle recenti disposizioni, onde per essi resta fermo l'obbligo previsto dall'art. 4, terzo comma, della convenzione;

Sentito il C.T.A.

Dispone:

E' abrogata l'ordinanza commissariale n. 362 del 28 gennaio 1983.

E' emanata la seguente disciplina definitiva relativa all'applicazione delle disposizioni per la lotta alla delinquenza mafiosa ed alle altre forme di criminalità organizzata:

1) Il commissariato trasmetterà alla segreteria dell'albo nazionale dei costruttori presso il Ministero dei lavori pubblici, elenco completo delle imprese di costruzione concessionarie (in quanto facenti parte dei consorzi o dei raggruppamenti di imprese ai quali sono state assentite le concessioni) nonché di tutte le imprese appaltatrici o affidatarie dei lavori iscritte all'A.N.C.

Le società consorziate o facenti parte di raggruppamenti concessionari, non iscritte all'A.N.C., se eseguono lavori in proprio sono tenute a richiedere l'autorizzazione presentando la documentazione di cui ai numeri 3) e 7) della presente ordinanza, con esclusione del certificato di iscrizione all'A.N.C.

2) E' fatto obbligo, a seguito di detta trasmissione alla segreteria del comitato per l'albo nazionale costruttori di comunicare, sia per i concessionari che per gli appaltatori di cui agli elenchi trasmessi o inviandi, l'esistenza di provvedimenti di cancellazione o sospensione dallo stesso albo ovvero la pendenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui agli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed all'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3) E' fatto obbligo ai concessionari di richiedere al concedente commissario l'autorizzazione per l'appalto dei lavori (contratto derivato dalla concessione) alle imprese che abbiano i requisiti previsti dalla convenzione trasmettendo la seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione dell'impresa appaltatrice all'A.N.C.;

b) certificati della prefettura competente (quella nella cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati) ai sensi del quarto comma dell'art. 10 della legge n. 575/1965, come modificato dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936.

Tali certificati devono essere rilasciati nel trimestre dalla data in cui si chiede l'autorizzazione da parte del concessionario.

4) I concessionari sono delegati a farsi rilasciare i certificati di cui sopra dalle competenti prefetture.

5) Il concessionario che, a seguito dell'acquisizione della detta documentazione, rinviene l'inesistenza di cause ostative richiede con espressa domanda l'autorizzazione provvisoria del commissario, che viene concessa, contestualmente al deposito di tutti i documenti richiesti, qualora nulla osti in base all'esame della relazione del concessionario e degli atti allegati alla domanda.

A seguito di detta autorizzazione il concessionario può stipulare il contratto la cui validità ed efficacia è risolutivamente condizionata all'adozione del provvedimento definitivo del commissario.

6) Le prefetture, cui il concessionario nel richiedere il certificato è tenuto a trasmettere pure copia della presente ordinanza commissariale, rilasciano i certificati entro venticinque giorni dalla richiesta del concessionario.

7) I soggetti per i quali i concessionari sono tenuti a richiedere e presentare la certificazione prefettizia sono quelli previsti al n. 6) della richiamata circolare del Ministero di grazia e giustizia; in particolare resta fissato che:

A) se l'affidatario è persona fisica, la certificazione deve riferirsi anche al coniuge, ai figli e alle altre persone conviventi;

B) se l'affidatario è una società o una cooperativa:

per le società di persone: il certificato va chiesto nei confronti di tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; nei confronti dei soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita;

per quelle di capitale: il certificato va richiesto nei confronti degli amministratori o comunque dei soci forniti di rappresentanza;

C) per i consorzi, il certificato va chiesto nei confronti di chi ha rappresentanza esterna secondo l'atto costitutivo e anche nei confronti degli imprenditori consorziati o, se si tratta di società, di rappresentanti legali delle società consorziate;

D) la certificazione prefettizia deve essere richiesta — per i contratti di appalto — anche per il direttore tecnico dell'impresa aggiudicataria.

8) Per l'affidamento dei lavori speciali (e consentiti) dallo appaltatore a terzi, l'autorizzazione deve sempre essere rilasciata dal commissario su richiesta del concessionario:

a) se l'impresa affidataria dei lavori speciali è iscritta all'A.N.C. si applica quanto sopra previsto sotto i numeri 3), 4), 5), 6) e 7);

b) se, invece, l'impresa non è iscritta all'A.N.C. la richiesta di autorizzazione al commissario va fatta con relazione esplicativa del concessionario e con l'invio della documentazione sopra richiamata ai numeri 3) e 7) (con esclusione naturalmente, del certificato d'iscrizione all'A.N.C.) nonché dei documenti di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 57/62, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto, a seconda dei casi, del disposto del successivo art. 15 della stessa legge n. 57/62.

Resta comunque alla piena discrezione commissariale applicare il disposto di cui al punto 5) della presente ordinanza.

9) E' fatto obbligo alla segreteria dell'albo nazionale dei costruttori ed agli organi che curano albi di pubblici fornitori di comunicare tempestivamente al commissario ogni eventuale variazione intervenuta o che stia per intervenire relativamente alle imprese iscritte per le quali il commissario ha trasmesso segnalazione.

10) E' fatto obbligo altresì ai concessionari, di trasmettere altro certificato prefettizio, per le imprese non iscritte, per la ipotesi in cui l'affidamento dei lavori o della fornitura si protragga per oltre sei mesi dal rilascio della precedente certificazione della prefettura.

11) La presente ordinanza sarà notificata a tutti i concessionari e sarà affissa all'albo pretorio del comune di Napoli per trenta giorni, nonché pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

Napoli, addì 4 novembre 1983

Il commissario straordinario: CONTI

(1063)

Modificazione all'ordinanza 4 novembre 1983, n. 691
(Ordinanza n. 867/84)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1984;

Vista l'ordinanza n. 691 del 4 novembre 1983 con la quale è stata emanata la disciplina definitiva relativa all'applicazione delle disposizioni per la lotta alla delinquenza mafiosa ed alle altre forme di criminalità organizzata;

Vista la circolare del Ministero di grazia e giustizia 8 giugno 1983, n. I/2439 U.L., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1983;

Visto che con l'anzidetta ordinanza si è fatto obbligo ai concessionari, con la disposizione di cui al punto 10), di trasmettere altro certificato prefettizio, per le imprese non iscritte, oltre che per l'ipotesi di affidamento dei lavori anche per le forniture, protraentesi per più di sei mesi dal rilascio della precedente certificazione della prefettura;

Considerato che l'obbligo di cui al punto 10) dell'anzidetta ordinanza è stato, per mero errore materiale, esteso anche alle forniture;

Vista la nota commissariale n. 1287/3958 del 10 novembre 1983 in merito indirizzata al presidente del comitato di coordinamento dei concessionari;

Vista l'ordinanza in data 1° agosto 1983 — nota prot. n. 1608 del 4 agosto 1983 — del Ministro Segretario di Stato designato per l'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Considerata l'opportunità e la necessità di apportare integrazioni all'ordinanza n. 691 del 4 novembre 1983 anche in consonanza con quanto disposto dal Ministro designato con l'ordinanza suindicata;

Visto l'art. 84, terzo comma, della legge n. 219/81 ed avvalendosi dei poteri straordinari ivi conferiti;

Sentito il parere del C.T.A. espresso con verbale n. 483 del 7 febbraio 1984;

Dispone:

L'ordinanza commissariale n. 691 del 4 novembre 1983 è parzialmente modificata ed integrata, fermo il resto, nel modo seguente:

1) l'espressione « o della fornitura » di cui al punto 10) del medesimo provvedimento n. 691/83 è soppressa;

2) la documentazione richiesta, al punto 8), lettera *b*), della stessa ordinanza, ex art. 14 della legge n. 57/62, può essere sostituita da una dichiarazione del concessionario che attesti l'esistenza delle idoneità ivi previste sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dall'impresa interessata ex art. 4 della legge n. 15/68, circa i lavori eseguiti, l'idoneità finanziaria e il possesso delle attrezzature. Le due dichiarazioni vanno trasmesse al commissario per l'esame ai fini del rilascio dell'autorizzazione;

3) nella ricorrenza degli altri requisiti di legge e di convenzione e in deroga a quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 57/62, il commissario può disporre, atteso il carattere straordinario dell'intervento, l'affidamento ad imprese non concessionarie e non iscritte all'albo nazionale dei costruttori dei lavori speciali che sono i seguenti:

a) movimenti di terra, demolizioni e sterri ed eventuali opere connesse;

b) lavori di cui alle categorie V, VIII, XII, XIX della tabella allegata *A* alla legge n. 57/62, come modificata con decreto ministeriale del 25 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1982.

La presente ordinanza sarà notificata a tutti i concessionari e sarà affissa all'albo pretorio del comune di Napoli per trenta giorni, nonché sarà pubblicata, a cura dell'ufficio di segreteria del C.T.A., nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Campania unitamente all'ordinanza n. 691 del 4 novembre 1983.

Napoli, addì 8 febbraio 1984

Il commissario straordinario: CONTI

(1064)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a ottanta posti di notaio

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Visto il regio decreto 22 novembre 1932, n. 1728;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;

Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1977, n. 714;

Visto l'art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, che ha sostituito l'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197;

Vista la delega conferita con decreto ministeriale 13 agosto 1983;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a ottanta posti di notaio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso (vedi fac-simile in calce), redatta su carta da bollo e diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, deve essere presentata al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro le ore d'ufficio e nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita al suddetto procuratore della Repubblica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità (prima il cognome e poi il nome) con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare il cognome di nascita, il proprio nome prima del cognome del coniuge;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;

7) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con la esatta menzione della data e dell'università in cui venne conseguito;

8) il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta, con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, nonché del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;

9) l'esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

Alla domanda i concorrenti debbono allegare:

a) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di L. 6.000 stabilita dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per ammissione ad esame di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;

b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di L. 3.000, stabilita dall'art. 1, ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui lire mille per tassa di concorso e lire duemila per contributo alle spese di concorso.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare o far pervenire la domanda, con le quietanze, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La firma in calce della domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni Ufficio notariato.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto fra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 5.

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Sottosegretario delegato, sotto condizione dell'accertamento dei prescritti requisiti e delle altre condizioni, in difetto dei quali, lo stesso Sottosegretario, può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte, nel luogo e nei giorni indicati nel seguente art. 7.

I candidati sono inoltre tenuti a compiere le seguenti operazioni:

a) identificazione personale;

b) ritiro della tessera di ammissione;

c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

Al predetto fine i candidati devono presentarsi al palazzo dei Congressi all'EUR Piazzale Kennedy, Roma, dalle ore 8 alle ore 13,30, secondo il seguente ordine:

il giorno 26 giugno 1984 i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla L;

il giorno 27 giugno 1984 i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla M alla Z.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni citati, non potranno effettuare l'identificazione, a meno che rinunzino alla consultazione dei testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati i testi portati a mano nei giorni delle prove scritte.

A termini dell'art. 18, secondo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è consentita la consultazione, in sede di esame soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti.

I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna dovranno contenere in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami. Saranno esclusi, altresì, manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi consentiti sopra indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle di comune consultazione.

Art. 6.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciata da una autorità dello Stato. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni caso, l'effige aggiornata dei candidati stessi. Dovranno altresì presentare la tessera di ammissione al concorso ricevuta ai sensi dell'art. 5, terzo comma, lettera *b*).

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 28, 29 e 30 giugno 1984, in Roma, palazzo dei Congressi all'EUR, piazzale Kennedy. I candidati dovranno presentarsi alle ore 8.

Art. 8.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 1° giugno 1984 si darà comunicazione delle eventuali modificazioni del luogo della data di svolgimento delle prove scritte e delle modalità di convocazione dei concorrenti, già fissate agli articoli 5 e 7.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 9.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.

L'esame orale si intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno di centocinque punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi, per esame, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite. Tale aumento verrà applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.

I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso, avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 10.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.

A parità di condizione, dopo l'osservanza di quanto previsto dal precedente comma e dal comma quarto, dell'art. 9, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Per la formazione della graduatoria dei vincitori sarà tenuto conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice o integratrice.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell'accertamento dei requisiti per la nomina, debbono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre, dal giorno successivo alla data che sarà fissata e comunicata dall'amministrazione, i seguenti documenti:

1) l'estratto per riassunto o, in caso di pluralità di nomi, per copia integrale, dell'atto di nascita: il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita o con l'estratto semplice;

2) il certificato di cittadinanza italiana;

3) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, un certificato della competente autorità accademica che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca;

4) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;

5) il certificato medico rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, attestante lo stato fisico del candidato e quant'altro possa essere utile per l'accertamento da parte dell'amministrazione della esclusione di difetti che importino la inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili. In detto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2) e 5), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella fissata nella comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.

I documenti di cui al primo comma, numero 2) e 5), del presente articolo, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far pervenire, inoltre, al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli agli effetti della formazione della graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti idonei.

I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma, specifica e valida documentazione o attestazione, e, in particolare: la qualifica di mutilato e di invalido di guerra o per fatto di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatto di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla competente Associazione nazionale.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare da certificato rilasciato dalla competente Associazione nazionale.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di mutilato o invalido di guerra o della lotta di liberazione o di figlio di mutilato o invalido civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

Le madri, le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili di caduto di guerra di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, debbono esibire un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica.

Le madri o le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Lo stato di coniugato deve essere dimostrato mediante l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e l'esistenza dei figli con lo stato di famiglia.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, od altro titolo equipollente, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende o di altra amministrazione competente, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

L'amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Art. 13.

Il Sottosegretario delegato riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva, con decreto, la graduatoria.

Il Sottosegretario delegato, con lo stesso decreto, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso.

Art. 14.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, una dichiarazione, in carta da bollo, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione, il Sottosegretario delegato provvederà d'ufficio all'assegnazione della sede. Parimenti d'ufficio provvederà all'assegnazione della sede, qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.

Roma, addì 16 febbraio 1984

Il Sottosegretario di Stato: BAUSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1984
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 63

Fac-simile

della domanda di ammissione al concorso
da presentare al procuratore della
Repubblica competente

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio II Notariato - ROMA

Il sottoscritto dott. (cognome e nome) . . . . . , residente in . . . . . . (prov. . . . . . .), via . . . . n. ., chiede di essere ammesso al concorso, per esame, a posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1984.

Al predetto fine, dichiara:

1) di essere nato in . . . . (prov. . . . . .), il

2) di essere cittadino italiano;

3) di essere iscritto nella lista elettorale del comune di . . . . (prov. . . . . . .) (ovvero: dichiarare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista stessa);

4) di aver riportato le seguenti condanne penali . . . . (*specificare titolo del reato, pena inflitta e dati accessori, autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza o provvedimento analogo, data di passaggio in giudicato dei medesimi*);

5) di non aver subito sentenze di fallimento, di interdizione e di inabilitazione (in caso positivo indicare tutti gli estremi del provvedimento);

6) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza in data . . . ., presso l'Università degli studi di . . . .;

7) di aver compiuto la pratica notarile dal (giorno, mese, anno) al (giorno, mese, anno), presso il distretto notarile di . . . . (nel caso di pratica ridotta, dichiarare in base a quale titolo ha ottenuto l'ammissione alla predetta pratica; nel caso di idoneità conseguita in un precedente concorso, per esame, per la nomina a notaio, in luogo della dichiarazione, indicare i dati relativi all'idoneità precedentemente conseguita);

8) di non aver difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

Allega:

a) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso l'ufficio del registro di . . . . della tassa erariale di L. 6.000 (in caso di esenzione indicare i dati relativi alla idoneità precedentemente conseguita in un concorso, per esame, per la nomina a notaio);

b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso l'archivio notarile distrettuale di . . . . della somma di L. 3.000.

Luogo e data . . . .

Firma . . . . . .

Autenticazione della firma da parte di un notaio di qualsiasi residenza o del segretario comunale del luogo di residenza, oppure visto del capo dell'ufficio nel quale presta servizio se il candidato è dipendente statale.

(1017)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte e pratiche del concorso, per esami, a sessantadue posti di coadiutore nella carriera esecutiva.

Le prove scritte del concorso, per esami, a sessantadue posti di coadiutore in prova, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 1982, n. 4860, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 aprile 1983, si svolgeranno in Roma presso i locali della Fiera di Roma, viale Cristoforo Colombo, con inizio alle otto, secondo il seguente calendario:

9 maggio 1984: svolgimento di un tema su argomento di attualità;

10 maggio 1984: traduzione in italiano dalla lingua estera scelta dal candidato;

11 maggio 1984: per i soli candidati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile: prova pratica di tenuta dei registri contabili e di cassa.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono pertanto tenuti a presentarsi nella suddetta sede muniti di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 7 del bando.

Le prove pratiche speciali previste dall'art. 4 del bando di concorso, e cioè: dattilografia-estetica obbligatoria per tutti i candidati; dattilografia e stenografia per i soli candidati alla specializzazione di copia e stenografia; uso di alcuni tipi di macchine per i soli candidati di cifra e telecomunicazioni, si terranno presso il Ministero degli affari esteri, piazzale della Farnesina, sala concorsi (piano rialzato), secondo il seguente calendario:

12 maggio 1984: per tutti i candidati residenti all'estero;
14 maggio 1984: da Abbate ad Antonelli;
15 maggio 1984: da Antonini a Bartolomeo;
16 maggio 1984: da Bartolomucci a Bioccoli;
17 maggio 1984: da Biondi a Bucci;
18 maggio 1984: da Bucciarelli a Cannella;
21 maggio 1984: da Cannilla a Casonato;
22 maggio 1984: da Cassi a Cetica;
23 maggio 1984: da Cheche a Coluzzi;
24 maggio 1984: da Comandini a Cutini;
25 maggio 1984: da D'Agostino a Del Fabbro;
28 maggio 1984: da Del Gaudio a Di Croce;
29 maggio 1984: da Di Curzio a Dominici;
30 maggio 1984: da Donato a Favara;
31 maggio 1984: da Favola a Forte;
1° giugno 1984: da Fortiguerra a Gennaro;
4 giugno 1984: da Genovese a Granito;
5 giugno 1984: da Grano a Iozzi;
6 giugno 1984: da Ippoliti a Liberati:
7 giugno 1984: da Liberato a Maggiora;
8 giugno 1984: da Magini a Marini;
11 giugno 1984: da Marino a Meddi;
12 giugno 1984: da Megna a Mola;
13 giugno 1984: da Molfetta a Narduzzi;
14 giugno 1984: da Narsini a Palma;
15 giugno 1984: da Palmentieri a Paulis;
18 giugno 1984: da Pavone a Pierotti;
19 giugno 1984: da Pierucci a Prisco;
20 giugno 1984: da Privitera a Ricciardo;
21 giugno 1984: da Riccobono a Russo;
22 giugno 1984: da Rutella a Savona;
25 giugno 1984: da Sbarbati a Siboni;
26 giugno 1984: da Sicoli a Taccabreschi;
27 giugno 1984: da Tagliero a Tozza;
28 giugno 1984: da Tozzi a Vendettuoli;
29 giugno 1984: da Venditti a Zuppetti.

(1051)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Diario della prova pratica del concorso pubblico a quarantatre posti di coadiutore-dattilografo

La prova pratica del concorso a quarantatre posti di coadiutore-dattilografo in prova, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 23 dicembre 1982, si svolgerà presso la sede del Ministero del turismo e dello spettacolo dal 1° ottobre c.a. ad esaurimento candidati, secondo il calendario che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1984.

(1133)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio del diario della prova pratica del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti nella qualifica funzionale di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati del quinto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Atteso l'elevatissimo numero di candidati e le difficoltà connesse al reperimento di idonei locali e di macchinari adeguati, tali da consentire il regolare svolgimento della prova pratica del concorso in oggetto, si rende noto che la data, l'ora e la sede o le sedi in cui si terrà la prova pratica del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti nella qualifica funzionale di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati del quinto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1983 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 3 ottobre 1983, verranno comunicati mediante apposito avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del *30 giugno 1984*.

L'avviso medesimo avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(1092)

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE TRIENNALE INTERNAZIONALE DELLE ARTI DECORATIVE E INDUSTRIALI MODERNE E DELL'ARCHITETTURA MODERNA

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di collaboratore amministrativo e di agente tecnico

E' indetto, ai sensi dell'art. 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo per il settore «biblioteca-documentazione-archivio» dell'ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna», ente di diritto pubblico, con sede unica a Milano, viale Alemagna, 6.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di laurea in lettere o in architettura, con esclusione di ogni altro titolo, conseguito presso una facoltà italiana, legalmente riconosciuta;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al segretario generale dell'ente autonomo «Esposizione triennale internazionale arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna» 20121 Milano Viale Alemagna, 6, e presentate o fatte pervenire in plico raccomandato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso e dello schema di domanda presso la segreteria generale dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo per il settore «iniziative» dell'ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna», ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, viale Alemagna, 6.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di laurea in lettere, o in architettura, con esclusione di ogni altro titolo, conseguito presso una facoltà italiana, legalmente riconosciuta;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al segretario generale dell'ente autonomo «Esposizione triennale internazionale arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna» - 20121 Milano - Viale Alemagna, 6, e presentate o fatte pervenire in plico raccomandato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso e dello schema di domanda presso la segreteria generale dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico per gli uffici tecnici-amministrativi dell'ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna», ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, viale Alemagna, 6.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) licenza elementare;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al segretario generale dell'ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna» - 20121 Milano - Viale Alemagna, 6, e presentate o fatte pervenire in plico raccomandato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso e dello schema di domanda presso la segreteria generale dell'ente.

(1052)

OSPEDALE «S. CAMILLO» DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di anestesia;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

tre posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Trento.

(1095)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1984, n. 1.

Norme in materia di usi civici e sull'uso produttivo delle terre pubbliche.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 20 gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La Regione esercita le funzioni amministrative trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di usi civici, al fine di favorire, tramite l'uso produttivo delle terre soggette all'esercizio di usi civici e di altri diritti di promiscuo godimento, lo sviluppo economico dei territori interessati.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle terre della Regione e a quelle degli enti locali, nei limiti consentiti dal regime giuridico e dai vincoli di destinazione dei rispettivi beni.

Art. 2.
Ricognizione degli usi civici

La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette ai comuni, alle associazioni agrarie, comunque denominate, ed alle frazioni, l'elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza, individuate con i dati catastali.

L'elenco comprende le terre già assoggettate alle disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed in particolare:

a) i terreni di originaria appartenenza delle popolazioni e quelle sui quali, a qualsiasi titolo, siano stati esercitati usi civici;

b) i terreni acquisiti a seguito di liquidazione o estinzione di usi civici, scioglimento di promiscuità, scioglimento di associazioni agrarie, permuta con altre terre civiche, conciliazioni relative alle materie regolate dalla citata legge n. 1766 del 1927;

c) i terreni acquisiti per le finalità di cui all'art. 22 della legge del 1927 n. 1766 e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

I comuni, le associazioni agrarie, e le frazioni in base ai loro inventari ed agli accertamenti ritenuti necessari, forniscono nei successivi sessanta giorni notizie sullo stato dei terreni, sulle eventuali occupazioni abusive e sugli usi civici in esercizio, indicando altresì eventuali diritti di uso civico delle popolazioni su terre di privato possesso, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge del 1927, n. 1766, per i quali non siano stati promossi o completati gli accertamenti e le operazioni ivi previste.

La giunta regionale, non oltre i successivi trenta giorni, sulla base delle notizie fornite e delle indagini d'ufficio, approva

l'inventario delle terre di cui al presente articolo, distinte per ente di appartenenza. Per i terreni di appartenenza promiscua, l'inventario indica tutti gli enti partecipanti alla promiscuità.

L'inventario ha esclusivamente carattere conoscitivo e può essere aggiornato sentiti i comuni, le frazioni e le associazioni agrarie interessati.

Art. 3.

Attribuzioni della giunta regionale

La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, esercita le competenze amministrative in materia di accertamento, valutazione e liquidazione degli usi civici, scioglimento delle promiscuità, verifica, legittimazione — limitatamente alla fase istruttoria della verifica delle occupazioni, della proposta di legittimazione e della pubblicazione degli atti a firma del presidente della giunta regionale, e alla fase conseguente della ordinanza commissariale di intesa regionale — e reintegrazione delle occupazioni, destinazione delle terre di uso civico e di quelle provenienti da affrancazioni, autorizzazione alla loro alienazione, utilizzazione e cambio di destinazione, affrancazione dei canoni, approvazione delle conciliazioni, svincolo di capitali, nomine di periti ed ispettori per il compimento delle operazioni relative.

L'approvazione delle legittimazioni è effettuata, ai sensi dell'art. 9 della legge del 1927, n. 1766, con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con la giunta regionale.

Art. 4.

Competenze regionali in materia di legittimazione

La Regione favorisce nei limiti delle proprie competenze e nella fase istruttoria di cui all'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, la concessione delle legittimazioni di cui all'art. 9 della stessa legge, a un canone ridotto a favore di coltivatori diretti, salariati agricoli, braccianti, mezzadri, pastori e piccoli allevatori. L'intesa regionale di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 verrà deliberata dalla giunta regionale a favore degli occupatori che si impegnino a rispettare la destinazione ad uso agricolo del terreno in conformità dei piani di sviluppo economico regionali e a ritrasferire all'ente agrario o al comune il bene legittimato ove non sia più in grado di mantenere la suddetta destinazione nel termine massimo di anni trenta, in analogia con quanto disposto dalle leggi di riforma agraria.

Art. 5.

Destinazioni delle terre utilizzabili come bosco o pascolo permanente

La giunta regionale può autorizzare l'alienazione dei terreni, ai sensi dell'art. 12 della legge del 1927, n. 1766, qualora i terreni stessi abbiano perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, sulla base degli strumenti urbanistici adottati dai comuni interessati.

Non sono consentiti mutamenti di destinazione dei terreni in deroga a quanto previsto dai piani di sviluppo economico di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

Operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici

Per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni di competenza regionale di cui all'art. 28 della legge del 1927, n. 1766, ed alle norme di attuazione contenute nel regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, la giunta regionale può avvalersi di esperti in materie agrarie e forestali e storico-giuridiche, scelti in apposito elenco istituito dalla giunta stessa.

Ogni esperto potrà chiedere l'iscrizione nell'elenco, indicando i propri titoli di studio e quelli professionali.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale sottopone all'approvazione del consiglio regionale apposito regolamento sulla formazione e la tenuta dell'elenco di cui al presente articolo.

Le competenze degli esperti scelti nell'elenco di cui al presente articolo sono liquidate secondo tariffe da determinarsi con deliberazione della giunta regionale.

Art. 7.

Piano di sviluppo economico

I beni civici dei comuni, delle frazioni ed associazioni agrarie devono essere utilizzati in conformità ad un piano di sviluppo economico che dovrà tendere, in relazione alla estensione e alla qualità dei terreni, alla introduzione ed alla regolamentazione di attività produttive plurime, secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

Qualora sulle terre siano attualmente esercitati usi civici di carattere essenziale da parte degli aventi diritto, il piano dovrà riservare le superfici necessarie al loro soddisfacimento, se ed in quanto tale uso non contrasti con l'interesse della generalità della popolazione.

I diritti di godimento degli usi civici debbono comunque essere esercitati secondo le effettive esigenze degli utenti e nei limiti fissati dall'art. 1021 del codice civile.

Gli indirizzi generali dei piani saranno tracciati dagli enti interessati sulla base del programma regionale di sviluppo e dei piani eventualmente adottati dalle comunità montane e degli enti delegati in materia di agricoltura.

I piani sono approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, ed il provvedimento implica approvazione delle eventuali modifiche di destinazione delle terre che si rendessero necessarie ai fini di corrispondere agli interessi della generalità della popolazione, fatte salve in ogni caso le competenze comunali in materia di urbanistica.

Art. 8.

Modalità d'uso delle terre civiche

I comuni, le associazioni agrarie e le frazioni, promuovono l'uso agricolo e forestale delle terre civiche:

a) per le terre di rilevante estensione, in via preferenziale, attraverso la partecipazione dell'ente ad imprese cooperative, cui le terre sono conferite come quota capitale, ovvero, in via subordinata, attraverso la concessione delle terre stesse ad imprese cooperative;

b) per le terre di limitata estensione, attraverso la loro concessione in comodato ai soggetti di cui all'art. 4 nonché ad imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati, ovvero attraverso l'eventuale costituzione di consorzi di ricomposizione fondiaria, diretti ad unificare e coordinare la gestione aziendale di più appezzamenti di terreno.

Alla costituzione del consorzio di ricomposizione fondiaria, all'approvazione degli eventuali piani di riordinamento e alla adozione dei conseguenti provvedimenti ablatori provvede con proprio decreto il presidente della giunta regionale, previa delibera della stessa.

Si considerano di limitata estensione le terre la cui superficie risulti inferiore alla minima unità colturale, determinata dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 847 del codice civile.

La concessione delle terre civiche è in ogni caso condizionata alla presentazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, predisposto ai sensi della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, in conformità con le indicazioni dei piani di cui al precedente art. 7.

Gli enti titolari di terre civiche possono riservarsi la gestione produttiva delle terre, nelle forme imprenditoriali o consortili consentite dai rispettivi ordinamenti.

Art. 9.

Contributi regionali

La Regione eroga contributi a favore delle imprese e dei soggetti di cui all'art. 8

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva un programma annuale di riparto dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 10.

Concorso dell'E.S.A.U.

I piani di cui all'art. 7 ed i relativi progetti produttivi possono essere elaborati da parte dei soggetti interessati mediante il concorso progettuale dell'E.S.A.U., che potrà essere altresì incaricato di elaborare schemi di progetti produttivi a favore di imprese in corso di costituzione.

Art. 11.

Uso delle terre trasferite ai comuni

La Regione favorisce, nell'ambito degli aiuti finanziari previsti dal precedente art. 9, la piena valorizzazione produttiva delle terre in possesso dei comuni a seguito della trasformazione o della estinzione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di altri enti pubblici.

A tal fine i comuni dovranno assicurare, compatibilmente con il vincolo di destinazione dei singoli beni, la gestione produttiva delle terre secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8,

della presente legge, mantenendo o favorendo altresì, anche mediante forme consortili, l'accorpamento aziendale delle terre, specie se dislocate in territori di comuni diversi.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12

Finché la giunta regionale non abbia provveduto all'approvazione delle tariffe di cui all'ultimo comma dell'art. 6, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto del 15 novembre 1925, n. 2180 e le vocazioni degli esperti in materia agricolo-forestale non potranno essere inferiori a quelle previste dalla tariffa professionale per i dottori agronomi, ridotte del 40 per cento.

Art. 13.

Ove i comuni, frazioni ed associazioni agrarie non provvedano alla anticipazione delle spese di cui all'art. 39 della legge del 1927, n. 1766, l'anticipazione stessa, anche per quanto attiene alle spese e competenze di istruttori, periti ed esperti, potrà essere effettuata dalla Regione con rivalsa sui comuni, frazioni ed associazioni, nei termini e nei modi da determinarsi nell'atto di anticipazione.

La giunta regionale potrà altresì deliberare che il rimborso delle spese anticipate ai sensi del precedente comma venga effettuato direttamente dai singoli obbligati, secondo ruoli di riparto da redigersi ai sensi della legge del 1927, n. 1766.

Art. 14.

Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia ed in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, restano sospese le ripartizioni delle terre di categoria *B*, di cui all'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e le redazioni dei piani tecnici di riparto previsti dalla stessa legge.

Art. 15.

Norma finanziaria

Alle leggi di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, e relative variazioni, sono rinviate la codifica progettuale, la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, della legge di contabilità regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 gennaio 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 *dicembre* 1983 (*atto n.* 1080) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *gennaio* 1984.

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1984, n. 2.

Modificazione della legge regionale 27 luglio 1982, n. 37, modificativa ed integrativa della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1. Conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico regionale. Disciplina della caccia.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 20 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 24 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Sono delegate alle province di Perugia e Terni le funzioni amministrative di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 25, 26 e 29 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, e successive modificazioni.

Le funzioni amministrative delegate ai sensi del precedente comma ricomprendono anche quelle direttamente attribuite alla giunta regionale dalla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, e successive modificazioni ».

Art. 2.

Il titolo dell'art. 25 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, è modificato come segue: « Allevamenti di selvaggina ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 gennaio 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 *dicembre* 1983 (*atto n.* 1081) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *gennaio* 1984.

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1984, n. 3.

Erogazione di provvidenze a favore degli enti di tutela e assistenza agli invalidi.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 20 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede annualmente contributi alle seguenti associazioni allo scopo di favorirne lo svolgimento dei compiti istituzionali:

Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979;

Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;

Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG) riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;

Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;

Unione italiana ciechi (UIC) riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;

Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG) riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;

Ente nazionale sordomuti (ENS) riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1979.

Art. 2.

I contributi vengono erogati dalla giunta regionale sulla base di un programma di riparto adottato dalla giunta medesima secondo le seguenti percentuali:

Il 20 per cento dello stanziamento regionale viene assegnato alla Unione italiana ciechi (UIC), il 29 per cento all'ANMIC, il 20 per cento all'ANMIL, il 13 per cento all'ANMIG, il 6 per cento all'ENS, il 6 per cento all'UNMS e il 6 per cento all'ANVCG.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio atto provvede ogni due anni dall'entrata in vigore della presente legge alla revisione delle aliquote percentuali di cui al comma precedente, sulla base del numero degli assistiti di ciascuna associazione e del volume dell'attività svolta, da valutare in base al consuntivo di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Al fine della formazione del piano di riparto di cui al precedente art. 2, gli aventi diritto devono presentare entro il 31 ottobre di ogni anno alla giunta regionale il programma di attività per l'anno successivo ed il relativo piano finanziario.

La giunta regionale provvede alla liquidazione dei contributi di cui al precedente art. 2 previa valutazione dei programmi presentati, sentita la commissione consiliare competente.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto presentano alla giunta regionale il rendiconto delle attività svolte ed i relativi conti consuntivi.

Qualora la giunta regionale riscontri difformità rispetto ai programmi presentati o agli obiettivi di cui ai compiti istituzionali prescritti dagli statuti degli enti aventi diritto, revoca il contributo stesso.

Art. 4.

Norma transitoria

Per l'esercizio 1984 il termine di cui al primo comma del precedente art. 3 è fissato a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1984, la spesa di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al cap. 2886 — di nuova istituzione nel bilancio regionale — denominato: « Contributi della Regione agli enti di tutela e assistenza degli invalidi » (tit. I, sez. 8 rubrica 28, tipo 1.1, cat. 5, settore 07).

Per gli anni dal 1985 in poi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilanico a norma dell'art. 5, comma secondo, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

All'onere di cui al comma primo si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 2885, voce 5040, per le finalità della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29 La stessa riduzione è apportata al programma operativo 5.09.2.02 « Attività socio-assistenziale delle U.L.S.S. » del bilancio pluriennale della Regione e gli interventi previsti dalla presente legge saranno inseriti nel programma operativo 5.09.2.03 « Interventi vari in materia di assistenza » dello stesso bilancio pluriennale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 gennaio 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 dicembre 1983 (atto n. 1085) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 gennaio 1984.

(648)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 4.

Determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale.

(*Pubblicata nell'ediz, straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n 8 del 27 gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Criteri per la determinazione dei costi e dei ricavi

A partire dall'anno 1983, per le finalità di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 3 e successive modificazioni, sono stabiliti in relazione rispettivamente alle lettere *a*) e *b*) del citato art. 6, per i servizi di linea urbani e per quelli extraurbani, i seguenti criteri:

A) *Per i costi*:

1) percorrenze dichiarate e ammissibili, distinte per tipo di servizio e modo di trasporto;

2) costo medio regionale per addetto ad anzianità zero; anzianità media aziendale di servizio degli addetti;

3) percorrenza annua per addetto ritenuta ammissibile, distinta per settori di attività produttiva; organici aziendali ammissibili;

4) condizioni ambientali in relazione all'andamento planoaltimetrico del percorso;

5) consumi tecnici di trazione e di ricambi, in relazione ai tipi di servizio ed alle condizioni ambientali;

6) spese generali ed oneri finanziari di gestione;

7) materiale rotabile ammissibile, diversificato per tipo di servizio e per condizioni operative;

8) investimenti aziendali ammissibili per impianti fissi e infrastrutture;

9) ammortamento per il materiale rotabile e per altri cespiti ammortizzabili, in relazione alle percorrenze ammissibili, tenuto conto dei contributi di cui al punto 1 del quarto comma dell'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

10) ammortamento per gli impianti fissi e infrastrutture in relazione agli investimenti aziendali ammissibili, tenuto conto degli investimenti effettuati al netto dei contributi di cui al punto 2 del quarto comma del citato art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

B) *Per i ricavi*:

percorrenze annue;
densità abitativa;
densità di servizio autobus chilometro per abitante;
struttura tariffaria vigente e distribuzione della utenza nelle fasce tariffarie.

Art. 2.

Determinazione dei costi e dei ricavi

I costi ed i ricavi di cui al precedente articolo, riferiti agli autobus chilometro effettuati dalle imprese e dagli enti esercenti servizi di linea, vengono determinati in base alle modalità di cui all'allegato 1, che forma parte integrante della presente legge.

Per gli esercenti i servizi di linea con meno di 25 agenti e/o per gli esercenti esclusivamente autolinee di competenza della regione Umbria, di lunghezza superiore a 120 chilometri, i costi di cui al primo comma vengono determinati assumendo il 75 per cento del valore medio ponderale dei costi stessi, riferiti al bacino di traffico interessato ed al corrispondente tipo di servizio, al lordo degli abbattimenti di cui ai punti 9) e 10) del soprarichiamato allegato 1.

Ai costi determinati come al precedente comma, si applicano successivamente gli abbattimenti suddetti sull'ammontare dei contributi eventualmente percepiti dalle imprese e dagli enti interessati, per effetto dell'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74.

Art. 3.

Calcolo dei contributi

Il contributo chilometrico per ciascuna impresa o ente esercente servizi di linea si calcola per differenza fra il costo ed il ricavo, come determinati all'articolo precedente.

Ove il ricavo sopraddetto sia inferiore al ricavo effettivo aziendale, per il calcolo del contributo di cui al precedente comma si tiene conto di quest'ultimo ricavo.

Il contributo aziendale viene determinato moltiplicando la misura del contributo chilometrico riferito a ciascun tipo di servizio per il numero di autobus chilometrico rispettivamente ammissibile.

In ogni caso l'ammontare del contributo aziendale non può superare il disavanzo dell'azienda riferito ai servizi pubblici di linea.

Nel caso di imprese o enti operanti in più bacini di traffico, il valore del costo e del ricavo effettivo da assumere per la determinazione del contributo è riferito all'intera gestione aziendale, mentre il valore del ricavo, come determinato all'art. 2, da assumere è quello stabilito per i singoli bacini nei quali i servizi vengono rispettivamente svolti.

Fermo restando la prescrizione contenuta nel primo comma, lettera b), di cui all'art. 6 della legge n. 151/1981, nel caso che la quota del fondo nazionale trasporti attribuita alla Regione sia insufficiente a coprire l'ammontare complessivo dei contributi determinati in base alle modalità di cui al presente articolo, la giunta regionale provvederà a ridurre proporzionalmente le misure contributive.

Art. 4.
Modalità per l'erogazione dei contributi aziendali

Al fine di consentire la liquidazione dei contributi aziendali, le imprese e gli enti esercenti servizi di linea sono tenuti a presentare, entro il cinque gennaio di ogni anno, ai consorzi di trasporto pubblico ed alla giunta regionale, i risultati derivanti dall'applicazione delle modalità di calcolo secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1.

I consorzi, verificati i risultati di cui al comma precedente, entro il 31 gennaio devono trasmettere alla Regione i dati complessivi di bacino, con le osservazioni e le determinazioni assunte.

La giunta regionale, sulla base della documentazione ricevuta, assume entro il primo marzo di ogni anno le decisioni di competenza, in ordine all'ammontare dei contributi aziendali da assegnare ai singoli consorzi ed eroga ai medesimi, successivamente, dopo la prima rata bimestrale, i contributi relativi all'anno in ulteriori rate bimestrali anticipate, a titolo di acconto.

Entro il 30 giugno di ogni anno le imprese e gli enti interessati sono tenuti a produrre idonea documentazione ai sensi dell'art. 7 della legge 10 aprile 1981, n. 151, alla giunta regionale ed ai consorzi, anche a dimostrazione del risultato economico dell'esercizio precedente, distinta per servizi di linea soggetti alla normativa di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, e per altri servizi

Entro il 31 ottobre di ogni anno la giunta regionale, sentiti I' consorzi, determina ed effettua l eventuale conguaglio dei contributi aziendali relativi all'anno precedente.

I consorzi sono tenuti ad erogare, immediatamente dopo l'accredito, alle imprese e agli enti interessati, tutti i fondi distribuiti dalla Regione.

Art. 5.
Costi e ricavi per l'anno 1983 e determinazione dei medesimi per l'anno 1984 e successivi

I costi ed i ricavi di cui al precedente art. 1, per l'anno 1983 sono stabiliti sulla base dei criteri indicati nell'articolo stesso, delle modalità e dei valori previsti nell'allegato 1 e nell'art. 2.

Per l'anno 1984 e per gli anni successivi la giunta regionale determina, con proprio atto, entro il 31 ottobre di ogni anno, informandone il consiglio regionale, i costi ed i ricavi di cui al precedente art. 1, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al precedente comma, tenendo conto, per i valori di cui all'allegato 1, delle variazioni oggettivamente individuate negli elementi di costo e nei ricavi di cui al sopracitato allegato.

Dal 1984 e per gli anni successivi, nelle more della determinazione dei costi e dei ricavi annuali di cui all'art. 1, i contributi vengono erogati con atto della giunta regionale, in base alle misure rispettivamente stabilite per gli anni precedenti, maggiorate fino al 10 per cento.

Art. 6.
Norma transitoria per l'anno 1983

Ai fini della liquidazione dei contributi relativi all'anno 1983, le imprese e gli enti interessati, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti agli adempimenti di cui al precedente art. 4, primo comma.

I consorzi curano gli adempimenti di cui al precedente art. 4, secondo comma, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale assume le decisioni di competenza di cui al terzo comma del precedente art. 4 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.
Compiti dei consorzi e funzioni di indirizzo regionale

In relazione agli adempimenti attribuiti dalla presente legge ai consorzi, si applicano gli articoli 15 e 16 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44.

Art. 8.
Norma funzionaria

All'onere per l'attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento del cap. 3135 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, il cui ammontare sarà annualmente determinato a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, nei limiti della previsione contenuta nel bilancio pluriennale, al programma operativo 4.03.2.01.

Per l'anno 1983 restano ferme le disposizioni finanziarie di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n 33.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 23 gennaio 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 dicembre 1983 (atto n. 1094) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 20 gennaio 1984.

(*Omissis*).

(649)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1984, n. 1.
Norme per un contributo per la costruzione del Museo di Bolca con annessa sala studi e convegni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 6 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo di L. 250.000.000 a favore della comunità montana della Lessinia allo scopo di agevolare il completamento del Museo di Bolca con annessa sala studi e convegni nel comune di Vestenanova.

Art. 2.

Il contributo è concesso dalla giunta regionale a seguito del parere favorevole espresso dalla commissione tecnica regionale sul progetto esecutivo delle opere.

Tutti gli atti tecnico-amministrativi riguardanti l'affidamento e la conduzione dei lavori sono demandati alla comunità montana della Lessinia.

Art. 3.

Agli oneri previsti per l'attuazione della presente legge, ammontanti a L. 250.000.000 per l'esercizio finanziario 1983, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio medesimo e il prelievo dell'importo corrispondente dal cap. 80020 Fondo di riserva spese impreviste.

Art. 4.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983-1986 sono apportate le seguenti modifiche:

(*Omissis*).

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 3 gennaio 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1984, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78. Costituzione delle due nuove unità locali socio-sanitarie n. 16 e n. 36 e trasferimento del comune di Mogliano Veneto all'unità locale socio-sanitaria n. 10, per suddivisione dell'attuale unità locale socio-sanitaria n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 6 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

Art. 1.
Costituzione della nuova unità locale socio-sanitaria n. 16

A integrazione e modifica della tabella di cui all'art. 3 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, è costituita, a decorrere dal 1° aprile 1984, l'unità locale socio-sanitaria n. 16, composta dal centro storico veneziano e, in dettaglio, dai quartieri di:

1) San Marco, Castello, S. Elena;
2) Cannaregio;
3) Dorsoduro, S. Croce, S. Polo;
4) Giudecca, S. Gerardo;
5) Lido, Malamocco, Alberoni;
6) Pellestrina, S. Pietro in Volta;
7) Murano;
8) Burano;
9) Lido degli Europei.

Art. 2.
Costituzione della nuova unità locale socio-sanitaria n. 36

A integrazione e modifica della tabella di cui all'art. 3 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, è costituita, a decorrere dal 1° aprile 1984, l'unità locale socio-sanitaria n. 36 composta:

1) dalla terraferma del comune di Venezia e, in dettaglio, dai quartieri di:

10) Favaro Veneto;
11) Carpenedo;
12) Terraglio;
13) San Lorenzo XXV Aprile;
14) Zelarino, Cipressina, Trivignano;
15) Piave 1866;
16) Chirignago, Gazzera;
17) Marghera, Catene;
18) Malcontenta;

2) dal comune di Marcon;
3) dal comune di Quarto d'Altino.

Art. 3.
Trasferimento del comune di Mogliano Veneto all'unità locale socio-sanitaria n. 10 *di Treviso*

A decorrere dal 1° aprile 1984 il comune di Mogliano Veneto farà parte dell'unità locale socio-sanitaria n. 10 di Treviso.

Art. 4.
Modifica della tabella A allegata alla legge regionale 25 *ottobre* 1979, *n.* 78 *già modificata dall'articolo unico della legge regionale* 29 *giugno* 1981, *n.* 32.

La tabella *A*, allegata alla legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979, come modificata dalla legge regionale n. 32 del 29 giugno 1981, è modificata, in conformità alle previsioni dei precedenti articoli, nel modo seguente:

comuni appartenenti alle unità locali socio-sanitarie numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: invariati;

comuni appartenenti all'unità locale socio-sanitaria numero 10: Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Treviso, Villorba, Zero Branco;

comuni appartenenti alle unità locali socio-sanitarie numeri 11, 12, 13, 14, 15: invariati;

quartieri del comune di Venezia appartenenti alla unità locale socio-sanitaria n. 16;

1) San Marco, Castello, S. Elena;
2) Cannaregio;
3) Dorsoduro, S. Croce, S. Polo;
4) Giudecca, S. Gerardo;
5) Lido, Malamocco, Alberoni;
6) Pellestrina, S. Pietro in Volta;
7) Murano;
8) Burano;
9) Lido degli Europei;

comuni appartenenti alle unità locali socio-sanitarie numeri 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35: invariati;

comuni appartenenti all'unità locale socio-sanitaria n. 36:

1) Marcon;
2) Quarto d'Altino;
3) Venezia per i seguenti quartieri:

10) Favaro Veneto;
11) Carpenedo;
12) Terraglio;
13) San Lorenzo XXV Aprile;
14) Zelarino, Cipressina, Trivignano;
15) Piave 1866;
16) Chirignago, Gazzera;
17) Marghera, Catene;
18) Malcontenta.

Art. 5.
Soppressione dell'attuale unità locale socio-sanitaria n. 16

A decorrere dal 1° aprile 1984 l'unità locale socio-sanitaria n. 16, come prevista dalla tabella *A* allegata alla legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979, è disciolta.

L'assemblea generale, il comitato di gestione, il presidente dell'attuale unità locale socio-sanitaria n. 16 sono considerati decaduti a decorrere dal 1° aprile 1984, ma resteranno in carica per la normale amministrazione delle costituende unità locali socio-sanitarie n. 16 e n. 36 sino alla nomina dei rispettivi nuovi organismi e in ogni caso non oltre il 1° giugno 1984, come previsto dal successivo art. 11, quinto comma.

Art. 6.
Trasferimento all'unità locale socio-sanitaria n. 10 *del comune di Mogliano Veneto*

A decorrere dal 1° aprile 1984 i rappresentanti eletti dal comune di Mogliano Veneto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979, entrano a far parte dell'assemblea dell'unità locale socio-sanitaria n. 10.

Art. 7.
Composizione degli organi della nuova unità locale socio-sanitaria n. 16

L'assemblea generale della costituenda unità locale socio-sanitaria n. 16 è costituita, ai sensi dell'art. 15, terzo comma lettera *a*), della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, dal consiglio comunale di Venezia.

Il comitato di gestione della costituenda unità locale socio-sanitaria n. 16 è eletto, ai sensi dell'art. 15, terzo comma, della legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979, dal consiglio comunale

anche tra i propri componenti, con le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo e fatta salva la previsione di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Il presidente della costituenda unità locale socio-sanitaria n. 16 è eletto, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979, dal comitato di gestione nel proprio seno.

Art. 8.

Composizione degli organi della nuova unità locale socio-sanitaria n. 36

L'assemblea generale dell'unità locale socio-sanitaria n. 36 è formata con le modalità previste dall'art. 5 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, facendo riferimento, ai fini della determinazione del numero dei rappresentanti del comune di Venezia, alla popolazione dei quartieri di cui al punto 1 dell'art. 2 della presente legge.

Il comitato di gestione della costituenda unità locale socio-sanitaria n. 36 è eletto, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, della legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979.

Il presidente della costituenda unità locale socio-sanitaria n. 36 è eletto, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979, dal comitato di gestione nel proprio seno.

Art. 9.

Organi dell'unità locale socio-sanitaria n. 10

La nomina dei rappresentanti del comune di Mogliano Veneto nell'assemblea dell'unità locale socio-sanitaria n. 10, ai sensi del precedente art. 6, non comporta obbligo di riesame delle nomine dei rappresentanti da parte degli altri comuni dell'associazione, ne obbligo di rielezione del comitato di gestione e del presidente in carica fino alla naturale scadenza.

Art. 10.

Decreti di costituzione

La costituzione delle unità locali socio-sanitarie n. 16 e n. 36, e la soppressione dell'attuale unità locale socio-sanitaria n. 16, hanno luogo con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, entro il 28 febbraio 1984.

Con analoghi provvedimenti è formalizzato il trasferimento del comune di Mogliano Veneto all'unità locale socio-sanitaria n. 10.

Le norme di cui al titolo settimo della legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979, sono applicabili alla costituzione delle unità locali socio-sanitarie n. 16 e n. 36, fatte salve diverse previsioni di cui alla presente legge.

Art. 11.

Disposizioni finali e transitorie

L'attuale unità locale socio-sanitaria n. 16 è tenuta, entro il 31 gennaio 1984, a procedere alla ricognizione dei beni attualmente vincolati alla sua attività, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979, ripartendoli in elenchi distinti a seconda che essi siano prevalentemente utilizzati negli ambiti territoriali della unità locale socio-sanitaria n. 10 e delle costituende unità locali socio-sanitarie n. 16 e n. 36, come individuati agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

Entro la stessa data e con gli stessi criteri, in quanto compatibili, di cui al precedente comma, l'unità locale socio-sanitaria n. 16 è tenuta alla ricognizione e ripartizione in elenchi distinti, degli organici in relazione alla necessità di utilizzo negli ambiti territoriali dell'unità locale socio-sanitaria n. 10 e delle costituende unità locali socio-sanitarie n. 16 e n. 36, come individuate agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

Tali ricognizioni dovranno essere comunicate alla giunta regionale entro il 1° marzo 1984, e al comune interessato il quale potrà formulare eventuali osservazioni nel termine di 30 giorni, per l'emissione del decreto regionale di cui all'art. 37 della legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979.

Vengono fissati i seguenti termini:

entro il 31 gennaio 1984 i comuni della costituenda unità locale socio-sanitaria n. 36 dovranno provvedere alla nomina dei propri rappresentanti, in base a quanto previsto all'art. 8 della presente legge;

entro il 1° marzo 1984 sarà fissata, da parte del presidente della giunta regionale, la data di prima convocazione dell'assemblea dell'unità locale socio-sanitaria n. 36 per gli adempimenti di cui all'art. 9 della legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979;

entro il 1° marzo 1984 il consiglio comunale di Venezia dovrà essere convocato per assumere le funzioni dell'unità locale socio-sanitaria n. 16, e per la nomina del comitato di gestione, come previsto dall'art. 7 della presente legge.

Qualora alla data del 1° giugno 1984 non siano stati regolarmente costituiti tutti gli organi delle unità locali socio-sanitarie n. 16 e n. 36, il Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, nomina per ciascuna unità locale socio-sanitaria un commissario straordinario il quale potrà compiere ogni atto necessario per l'amministrazione dell'unità locale socio-sanitaria fino alla costituzione degli organi della stessa.

Fino alla data di convocazione dell'assemblea generale della unità locale socio-sanitaria n. 36, i rapporti relativi al trasfesferimento del comune di Mogliano Veneto all'unità locale socio-sanitaria n. 10 sono curati dagli organi dell'attuale unità locale socio-sanitaria n. 16.

Successivamente all'insediamento degli organi della unità locale socio-sanitaria n. 36 i rapporti di cui al comma precedente saranno curati dagli organi della stessa. Nel caso previsto al precedente quinto comma, il commissario straordinario per l'unità locale socio-sanitaria n. 36 è incaricato anche dei rapporti e degli adempimenti relativi al trasferimento del comune di Mogliano Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 3 gennaio 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1984, n. 3.

Contributi al consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi e al comitato regionale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 6 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'attività di promozione umana e sociale dei non vedenti e dei sordomuti, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo al consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi (Uic) e al comitato regionale dell'Ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (Ens).

Art. 2.

Per ottenere i contributi, gli organi interessati della Uic e dell'Ens devono presentare, a pena di decadenza, ogni anno, entro il 31 marzo, apposita domanda al Presidente della giunta regionale, corredata:

a) dal programma delle iniziative da attuare entro l'anno;

b) dal resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente.

La giunta regionale, laddove riscontri difformità rispetto agli scopi e alle finalità della presente legge invita gli organi responsabili dell'Uic e dell'Ens a rettificare il programma annuale di attività.

In caso di inattività, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità nella gestione degli stessi, la giunta regionale revocherà la concessione del contributo e se del caso disporrà la cessazione del finanziamento, dandone comunicazione al consiglio regionale.

La giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi della presente legge, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede attraverso la costituzione di una riserva a favore del consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi e del comitato regionale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti all'interno del fondo regionale per i servizi sociali di cui all'art. 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55. A tal fine a partire dall'esercizio finanziario 1984 è istituito un apposito capitolo di spesa col n. 61405 « Fondo regionale per i servizi sociali. Quota finanziata dalle assegnazioni statali sulle leggi n. 891 del 29 novembre 1977 "Asili nido", n. 641 del 21 ottobre 1978 "Enti disciolti" e n. 392 del 27 luglio 1978 "Canone sociale". Contributi al consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi e al comitato regionale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti ».

Per l'esercizio 1984 la quota da riservare al finanziamento della presente legge è determinata in L. 600.000.000, di cui L. 350.000.000 all'Unione italiana ciechi (Uic) e L. 250.000.000 all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (Ens). La legge di bilancio determinerà annualmente lo stanziamento degli anni successivi. La dotazione finanziaria del capitolo 61405 nel triennio 1984-86 è ottenuta attraverso la riduzione di quella attribuita al cap. 61401 in sede di bilancio pluriennale 1983-86 come da legge regionale n. 34 del 14 giugno 1983.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 gennaio 1984

BERNINI

(498)

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1984, n. 4.

Partecipazione della regione Veneto all'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (AINEVA).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, partecipa con le regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e con le province autonome di Trento e di Bolzano all'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (AINEVA), secondo le norme dello statuto, concordato con gli altri enti partecipanti, che, allegato alla presente legge, ne forma parte integrante.

Eventuali modifiche alla predetta disciplina saranno disposte giusta accordi tra gli enti associati e saranno approvate con legge regionale.

Art. 2.

La costituzione dell'associazione di cui alla presente legge diviene efficace con l'entrata in vigore delle leggi o dei provvedimenti che dispongono l'adesione degli altri enti associati.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'esercizio 1983 in lire 5 milioni, si fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo di spesa sul bilancio per l'esercizio finanziario 1983 dotato di uno stanziamento di lire 5 milioni e lo storno di pari importo dal cap. 80020 « Fondo di ricerca per spese impreviste » dello stesso esercizio.

Lo stanziamento degli esercizi successivi sarà determinato dalla legge di bilancio a norma dell'art. 32, primo comma, della legge regionale n. 72/1977.

Art. 4.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 10 gennaio 1984

BERNINI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1984, n. 5.

Disciplina dell'attività d'informazione ed editoriale della giunta regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e contenuti della legge

Al fine di promuovere l'informazione sulle attività regionali, sulle materie di competenza e di interesse regionale, su argomenti inerenti i vari aspetti della realtà veneta, nonché al fine di favorire lo studio, la documentazione e la conoscenza della storia, della cultura e della civiltà del Veneto, con riguardo anche agli aspetti popolari e linguistico-dialettali, in attuazione degli articoli 2, 4 e 35 dello statuto e dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la giunta regionale è autorizzata a realizzare, acquistare o, comunque, ad assicurarsi la disponibilità e diffondere:

a) iniziative atte a informare sull'attività della giunta regionale, nella stampa quotidiana e periodica e attraverso i mezzi radiotelevisivi;

b) riviste, periodici e altre pubblicazioni sull'attività legislativa e amministrativa della Regione e su temi di interesse regionale;

c) studi e ricerche, volumi singoli o in collane, e ogni altra pubblicazione volta al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo;

d) manifesti e stampati d'informazione, promozione, pubblicità, inerenti settori di attività di competenza regionale;

e) materiali audio-visuali idonei al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

Le iniziative di cui alla lettera *c*) del primo comma possono essere affidate, ove opportuno per ragioni di economicità o di funzionalità, a istituti e organismi specializzati, mediante apposita convenzione.

Le pubblicazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) e i materiali di cui alla lettera *e*) del primo comma sono diffusi, in via prioritaria, a biblioteche, scuole, enti pubblici e istituzioni culturali della Regione.

Alla pubblicazione delle riviste, delle collane di volumi e alla realizzazione delle serie di strumenti audiovisuali di cui al presente articolo, è preposto un comitato di direzione, formato da tre assessori designati dalla giunta regionale e da tre consiglieri designati dal consiglio regionale.

Art. 2.
Modalità di attuazione dell'attività d'informazione

La giunta regionale determina con propria deliberazione:

a) le caratteristiche e, ove necessario, la periodicità di ciascuna iniziativa editoriale;

b) il numero di copie da porre eventualmente in vendita o in abbonamento e il relativo prezzo;

c) i destinatari cui inviare gratuitamente le pubblicazioni;

d) le altre modalità inerenti la realizzazione, la distribuzione e la diffusione delle pubblicazioni e dei materiali audiovisuali di cui alla presente legge.

Nelle riviste, periodici e altre iniziative editoriali realizzate dalla giunta regionale, è ammessa la pubblicità a pagamento, secondo le modalità e le tariffe stabilite dalla stessa giunta.

Art. 3.
Forme particolari di informazione

La giunta regionale è inoltre autorizzata a realizzare, acquistare o comunque assicurarsi la disponibilità, sulla base di eventuali apposite convenzioni, di particolari iniziative di carattere informativo e promozionale, quali:

a) rubriche e inserti redazionali, da pubblicare nella stampa quotidiana e periodica;

b) programmi radiotelevisivi e documentari da diffondere per mezzo dell'emittenza pubblica e privata.

Art. 4.
Direzione e redazione

La giunta regionale nomina il direttore responsabile delle singole riviste periodiche o testate, che deve essere un giornalista iscritto all'ordine dei giornalisti.

Lo stesso risponde direttamente alla giunta per quanto attiene i contenuti delle pubblicazioni.

Per le esigenze redazionali delle pubblicazioni e per la realizzazione delle altre iniziative di cui alla presente legge, la giunta può avvalersi di giornalisti, esperti e tecnici, iscritti, ove previsto, nei rispettivi ordini o albi, mediante rapporti regolati sulla base dei rispettivi contratti nazionali di lavoro o dei tariffari professionali.

Art. 5.
Iniziative di informazione di settore e modifica della norma istitutiva dell'ufficio stampa della giunta regionale

Tutte le iniziative di settore, ideate, elaborate e proposte dalle strutture amministrative regionali, rientranti in quelle elencate nei precedenti articoli 1 e 3 della presente legge, sono finanziate, in via prioritaria, con i fondi allo scopo stanziati nelle rispettive rubriche dello stato di previsione della spesa di bilancio e sono coordinate, per quanto attiene i rispettivi programmi e la loro esecuzione, dalla competente struttura regionale per la informazione.

L'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, come modificato dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 50, è sostituito dai seguenti due commi:

« Nell'ambito della segreteria della giunta è istituito un ufficio stampa, al quale possono essere addetti, oltre al personale del ruolo regionale, non più di quattro giornalisti assunti a contratto e iscritti all'ordine dei giornalisti.

L'ufficio stampa opera alle dirette dipendenze della giunta regionale e risponde alla stessa della propria attività ».

Art. 6.
Abrogazione di leggi regionali

Sono abrogate le leggi regionali 2 settembre 1977, n. 50, 13 settembre 1978, n. 50 e 24 novembre 1981, n. 61.

Art. 7.
Norma finanziaria

All'onere per lo svolgimento delle attività di informazione di cui alla presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte, per l'esercizio 1983, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa, dotato di uno stanziamento di L. 1.880.000.000, ottenuto: mediante il prelievo di L. 600.000.000 dal Fondo globale per le spese correnti normali di cui al capitolo 80210, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dall'apposita voce dell'elenco n. 2 annessa alla legge di bilancio per l'esercizio medesimo; mediante lo storno di L. 1.250.000.000 dal cap. 2410 « Spese per l'attività editoriale della giunta regionale », e lo storno di L. 30.000.000 dal cap. 2430 « Spese per rendere effettivo il diritto di informazione dei cittadini » che restano in lista solo ai fini dello smaltimento dei residui passivi in essere.

Per gli anni successivi al 1983 lo stanziamento sara determinato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale di previsione a norma del primo comma dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, tenuto conto degli accantonamenti annualmente previsti sul bilancio pluriennale 1983-86 in corrispondenza alle partite di spesa che hanno fissato la copertura finanziaria per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 8.
Variazione di bilancio

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983-86 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 10 gennaio 1984

BERNINI

(499)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227